

XVII legislatura

A.S. 1934:

"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2015
n. 86



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, A.S. 1934: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (Approvato dalla Camera dei deputati). NL86, giugno 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

CAPO I Finalità	1
<i>Articolo 1 (Oggetto e finalità)</i>	1
CAPO II Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa	2
<i>Articolo 2 (Autonomia scolastica e offerta formativa)</i>	2
<i>Articolo 3 (Percorso formativo degli studenti)</i>	11
<i>Articolo 4 (Scuola, lavoro e territorio)</i>	13
<i>Articolo 5 (Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari)</i>	15
<i>Articolo 6 (Istituti tecnici superiori)</i>	16
<i>Articolo 7 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale)</i>	21
CAPO III Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti	23
<i>Articolo 8 (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)</i>	23
<i>Articolo 9 (Competenze del dirigente scolastico)</i>	28
<i>Articolo 10 (Piano straordinario di assunzioni)</i>	35
<i>Articolo 11 (Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo)</i>	57
<i>Articolo 12 (Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente)</i>	59
<i>Articolo 13 ((Valorizzazione del merito del personale docente)</i>	61
<i>Articolo 14 (Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)</i>	64
<i>Articolo 15 (Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche)</i>	65
<i>Articolo 16 (Open data)</i>	67
<i>Articolo 17 (School bonus)</i>	68
<i>Articolo 18 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Piano straordinario di verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica)</i>	72
<i>Articolo 19 (Scuole innovative)</i>	76
<i>Articolo 20 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)</i>	78
<i>Articolo 21 (Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici)</i>	85
CAPO VII Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di istruzione	86
<i>Articolo 22 (Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)</i>	86
CAPO VIII Disposizioni finali e norme finanziarie	88
<i>Articolo 23 (Deroghe)</i>	88
<i>Articolo 24 (Abrogazione e soppressione di norme)</i>	89
<i>Articolo 25 (Disposizioni finanziarie)</i>	89
<i>Articolo 26 (Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore)</i>	96

CAPO I

Finalità

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo, il cui testo è stato modificato in prima lettura, provvede alla individuazione dell'oggetto della legge, profilandone dettagliatamente i contenuti e le finalità nei commi 1-3. In particolare, la nuova formulazione precisa che l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 21 della L. 59/1997) è finalizzato, fra l'altro, all'innalzamento delle competenze degli studenti, alla prevenzione e al recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché alla garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al D.P.R. 275/1999 e si stabilisce che le scuole effettuino la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali (comma 2).

Nel testo riformulato, si prevede poi al comma 4 che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo si provvederà nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

La RT di passaggio, alla luce delle modificazioni approvate in prima lettura, afferma che trattasi di norma di carattere ordinamentale ma che determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, precisa, al fine di rendere neutrali gli effetti finanziari della disposizione, come previsto dal comma 4, si provvede a quanto indicato dal presente articolo nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, nonché del limite delle, risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A tale proposito, sottolinea infine che le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 22 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto, aggiornato alle modificazioni intervenute in prima lettura, non evidenzia specifici effetti finanziari.

Al riguardo, considerato che la RT riconosce esplicitamente che trattasi di norma generale di "principio" e ordinamentale, ma che, ciò non di meno, la

stessa è ben suscettibile di maggiori oneri per la finanza pubblica, occorre tuttavia tener conto che il dispositivo si raccorda esplicitamente con la dotazione finanziaria prevista dalla legislazione vigente per l'attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge n. 59/1997. Risorse, queste ultime, che, come indicato dalla RT, vengono incrementate dalle risorse di cui all'articolo 22, comma 2.

Pertanto, per i profili di copertura, considerando, altresì, che il comma 4 prevede che all'attuazione della riforma si provvederà comunque nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, sembrerebbe utile una conferma in merito effettiva perseguibilità degli "obiettivi" associati al nuovo modello dell'autonomia scolastica – come integrati nel corso dell'esame in prima lettura – potendo a tal fine l'Amministrazione della scuola avvalersi per il futuro delle sole risorse umane e strumentali (ivi comprese quelle finanziarie) già previste dalla legislazione vigente, come peraltro integrate dal provvedimento in esame.

CAPO II

Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa

Articolo 2

(Autonomia scolastica e offerta formativa)

Il comma 1 riformulato affida al dirigente scolastico il compito di assicurare un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola. Inoltre, viene istituito l'organico funzionale dell'autonomia sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo; tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

Il comma 2 modificato stabilisce poi che le singole istituzioni scolastiche sono tenute alla effettuazione delle proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.

Il comma 3 riformulato prevede che l'individuazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti della istituzione scolastica è finalizzato al raggiungimento di obiettivi formativi ivi indicati alle lettere a)-s). Tali obiettivi sono stati ampliati in prima lettura, risultandovi inclusi, fra gli altri, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), nello spettacolo dal vivo e nella storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scolastico, la definizione di un sistema di orientamento.

Il comma 4, stabilisce che in relazione a quanto disposto alla lettera c) del precedente comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Il comma 5, prevede che, anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere – senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica – nel rispetto delle disposizioni sugli obblighi di acquisto presso CONSIP, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica.

Il comma 6, anch'esso aggiunto alla Camera dei Deputati, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7 afferma poi che spetta all'ufficio scolastico regionale l'individuazione della dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunicazione alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

Il comma 8 stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il detto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. È stabilito che il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Il comma 9, prevede che l'ufficio scolastico regionale verifichi la proposta di piano delle istituzioni scolastiche, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili, e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

Il comma 10, modifica l'art. 3 del D.P.R. 275/1999 – modifica già prevista nel ddl iniziale. Esso ridisciplina il piano dell'offerta formativa (POF) prevedendo una durata triennale, rivedibile annualmente, in luogo dell'attuale durata annuale. Il piano triennale – oltre a continuare ad esplicitare, come l'attuale POF, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano – indica il fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e di posti del personale ATA, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali e i piani di miglioramento redatti dalle scuole nell'ambito del procedimento di valutazione di cui al D.P.R. 80/2013. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti (e non più dal solo dirigente scolastico, come previsto dal testo del ddl iniziale), sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l'altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto ed è pubblicato sul sito della scuola.

Il comma 11, aggiunto in prima lettura, prevede che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 275/1999, come sostituito dal precedente comma 10, inerente ai contenuti ed ai criteri metodologici di elaborazione del Piano dell'Offerta formativa, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 25, comma 1.

Il comma 12 aggiunto in prima lettura stabilisce che il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013 (10 milioni di euro annui).

Il comma 13 che riformula i contenuti del comma 10 dell'articolo nel testo iniziale, stabilisce che le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

Il comma 14, laddove sono invece riformulati i contenuti del comma 11 dell'articolo iniziale, afferma che il dirigente scolastico, con riferimento al piano triennale dell'offerta

formativa, individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9.

Il comma 15, che riprende i contenuti già previsti dal comma 12 dell'articolo contenuto nel ddl iniziale, stabilisce che le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 7, e all'articolo 8.

Il comma 16, che riprende i contenuti del comma 13 dell'articolo del ddl iniziale, stabilisce che, per l'anno scolastico 2015-2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica di riferimento, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.

Il comma 17, che riformula il contenuto del comma 14 dell'articolo del ddl iniziale, uniforma le previsioni relative all'insegnamento, nella scuola primaria, di inglese, musica ed educazione motoria (nel testo del ddl, "educazione fisica"). In particolare, per tali insegnamenti si prevede che siano utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. A questi ultimi deve essere assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di formazione, di cui all'art. 12, co. 4. Pertanto, per tutti e tre gli ambiti si specifica che l'insegnamento può essere attribuito a docenti in possesso di abilitazione per la scuola primaria, alle condizioni indicate, e, con riferimento all'insegnamento della lingua inglese, si elimina il riferimento, presente nel testo originario del ddl, all'utilizzo di docenti madre lingua e alla fornitura di appositi servizi.

Il comma 18, inserito in prima lettura, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (MIUR-MIBACT) – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact alla laurea, alla laurea magistrale e ai diplomi di specializzazione.

Il comma 19, prevede l'utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive promosse dalle scuole e dagli enti locali (aventi competenza, in base all'art. 3 della L. 23/1996, sugli edifici scolastici), anche in collaborazione con le famiglie interessate e le associazioni del territorio e del terzo settore.

Il comma 20, aggiunto alla Camera dei Deputati, prevede la modifica e l'aggiornamento del D.P.R. 263/2012 – che ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata, né inserita in un percorso di istruzione o di formazione (c.d. NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli adulti stranieri, sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena. Il tutto, espressamente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 21, aggiunto alla Camera dei Deputati, prevede che l'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 22, che riprende i contenuti del comma 16 dell'articolo nel testo del ddl iniziale, stabilisce che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

Il comma 23, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

Il comma 24, aggiunto in prima lettura, afferma che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

(CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 508 del 21/12/99, sono perfetti ed efficaci.

La RT di passaggio afferma che l'articolo, in disparte le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 per le quali sono previste corrispondenti coperture come di seguito indicato, non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che gli interventi in esso indicati saranno realizzati nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare:

In particolare, circa il comma 1 afferma che ivi si istituisce l'organico dell'autonomia funzionale per le esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui all'articolo medesimo e rafforza la funzione del Dirigente scolastico per garantire una immediata e celere gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico;

Sul comma 2, che ivi si prevede che le istituzioni scolastiche effettuino le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e determinino il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dei docenti;

Il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno di posti dell'organico dei docenti, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. La RT precisa che la disposizione, con la modifica apportata alla Camera dei Deputati, integra ed aggiunge obiettivi formativi, per la realizzazione dei quali ogni istituzione scolastica potrà provvedere nei limiti dell'organico dell'autonomia disponibile, nonché nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 4 si prevede che le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia possano sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La RT sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede la possibilità, per le istituzioni scolastiche che gestiscono mense, di prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a

chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Pertanto, la RT riferisce che ciascuna istituzione scolastica potrà provvedere a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Sul comma 6 afferma che ivi si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non sono, pertanto previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'ufficio scolastico regionale dovrà individuare la dotazione organica complessiva dell'autonomia e dovrà comunicarla alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 prevede che ogni istituzione scolastica predisponga, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. A tale proposito, la RT riferisce che ogni istituzione scolastica predisponga il piano dell'offerta formativa, tenuto conto delle entrate proprie, nonché dell'assegnazione di risorse da parte del MIUR.

Il comma 10 prevede la modifica dell'articolo 3 del DPR n. 275/1999. La RT afferma che trattasi di norma ordinamentale. Pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le istituzioni scolastiche predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa nel limite massimo previsto dall'articolo 25, comma 1, della dotazione organica complessiva del personale docente previsto dalla presente legge, nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nel predetto piano triennale le istituzioni scolastiche indicano gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, nonché il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Si prevede, inoltre, che il piano indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario⁷ – nel rispetto dei limiti dei parametri stabiliti dal decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto delle modifiche da apportare ai

medesimi sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 – il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

I commi da 12 a 15 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 14 prevede che il dirigente scolastico individui i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9 sulla base di una stima del fabbisogno necessario. Il comma 17 prevede l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso. Si prevede, altresì, che siano utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione. La RT sottolinea che per le previste attività di formazione si provvedere nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle risorse di cui all'articolo 12, comma 5 del presente provvedimento. Non sono, pertanto previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 18 afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 19 prevede che nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che istituzioni scolastiche ed enti locali potranno provvedere nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sui commi 20 e 21 afferma che essi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 22 prevede che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 sino all'anno 2021.

Il comma 23 prevede un incremento di euro 7 milioni del fondo per il funzionamento delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dal 2015 al 2022.

Il comma 24 ha carattere ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si provvede al maggiore onere di cui al presente articolo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25.

L'allegato, al netto delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura, espone, in relazione ai commi 22 e 23, i seguenti valori in conto "maggiori spese correnti":

(milioni di euro)

S.N.F.				Fabbisogno				Ind. Netto			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
0	126	126	126	0	126	126	126	0	126	126	126
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Al riguardo, premesso che il dispositivo è stato ampiamente modificato ed integrato nelle sue varie parti nel corso dell'esame in prima lettura, va *in primis* segnalato che esso provvede alla riconfigurazione dei contenuti e degli ambiti dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, innanzitutto mediante una ridefinizione delle loro attività formative e curricolari. A tal proposito si evidenzia – in particolare, ai commi 1-3 – lo stretto raccordo tra fabbisogno di personale delle medesime istituzioni (cd. organico funzionale) e il piano triennale della offerta formativa da esse adottato, ed elaborato ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi analiticamente indicati dal comma 3 (lettere a)-s)).

Sul punto, posto che la RT aggiornata conferma la neutralità del dispositivo, andrebbe comunque confermato che la dotazione dei docenti dell'organico funzionale dell'autonomia assegnati a ciascun istituto scolastico risulterà pienamente adeguata alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, rispetto ai contenuti che ivi saranno di volta in volta indicati ai sensi del comma 3.

In proposito, va nuovamente rammentato che la disciplina indicata dalla legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a clausole di neutralità, le stesse debbano essere accompagnate dalla illustrazione di elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Diversamente, risolvendosi tali certificazioni in mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza.

In tal senso, premesso che il comma 6 stabilisce poi che d'ora innanzi al finanziamento delle scuole da parte del MIUR si provvederà in considerazione

del nuovo modello dell'autonomia, pur sempre "nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente", e che il comma 7 prevede espressamente che gli uffici scolastici regionali (uffici periferici dell'Amministrazione) saranno in ogni caso tenuti alla individuazione della dotazione organica di ciascuna istituzione scolastica, tenendo conto dei piani triennali da loro adottati, andrebbero in ogni caso chieste conferme in merito all'effettiva modulabilità e adeguatezza delle risorse previste a legislazione vigente, come integrate da quelle stanziare col provvedimento in esame rispetto al nuovo modello dell'autonomia e agli obblighi formativi e curricolari ad essa associati.

Poiché le norme modificate ridefiniscono – anche rispetto al ddl iniziale – la tempistica e le stesse fasi previste per la individuazione e all'approvazione dell'organico delle scuole, condizionando il finanziamento da parte del MIUR alle fasi relative alla predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa e alla verifica finale della compatibilità economico-finanziaria, che è rimessa all'Ufficio scolastico regionale, su cui ricade il compito di trasmettere gli esiti al MIUR (comma 9), andrebbe richiesta una conferma del Governo circa l'idoneità di tale nuovo modulo a garantire il pieno rispetto dei limiti finanziari per l'individuazione della dotazione organica e il finanziamento del piano dell'offerta formativa.

Si osserva peraltro che il comma 6 prevede espressamente che la consistenza dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, debba sì esser definito sulla base del "piano triennale dell'offerta formativa", ma che ciò debba in ogni caso avvenire "nel limite delle risorse finanziarie disponibili".

Sui commi 12 e 15, andrebbe confermato che le attività ivi previste a carico delle istituzioni scolastiche possano effettivamente essere svolte potendo avvalersi delle sole risorse previste, a tal fine, dalla legislazione vigente.

In merito poi alla effettiva possibilità di realizzare il nuovo modello dell'autonomia – con riferimento alle specifiche indicazioni circa i contenuti dell'offerta formativa, riportata al comma 3 – potendo avvalersi l'Amministrazione scolastica delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, andrebbe confermato che tutti gli adempimenti formativi ed organizzativi che si porranno a carico dei bilanci delle scuole, risulteranno effettivamente sostenibili a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente. Ciò detto, in particolare, atteso che le modifiche al testo iniziale approvate nel corso dell'esame in prima lettura, sembrerebbero, almeno in linea di principio, suscettibili di determinare anche nuovi e maggiori oneri rispetto alla versione originaria. Conferme, in proposito, andrebbero in particolare richieste in merito alla prevista estensione dell'insegnamento della musica e della educazione motoria alla scuola primaria (comma 17), laddove si prevede che si dovrà procedere ad assicurare ai docenti incaricati di tali discipline una formazione "specificata", nonché anche sulla neutralità delle iniziative ricreative e culturali- sportive da svolgersi negli istituti

scolastici, per cui andrebbero richieste documentate certificazioni in merito alla sostenibilità degli oneri connessi all'apertura della istituzioni scolastiche oltre l'orario previsto dalla legislazione vigente (comma 19).

Sul comma 13 andrebbe confermato che l'obbligo ivi previsto di trasparenza dei piani triennali dell'offerta formativa sui portali e siti *Internet* delle istituzioni scolastiche risulti effettivamente sostenibile, a valere delle sole *hardware* e *software* previste dall'articolo 16, comma 1.

Sul comma 18, sebbene la RT affermi che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe chiarito se il previsto meccanismo di equipollenze non possa dare luogo a miglioramenti di status economico con conseguenti oneri.

Sul comma 20, che demanda ad un regolamento del MIUR il compito di innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti, sostenere percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo riguardo all'effettiva possibilità di darvi attuazione in assenza di oneri per la finanza pubblica, come richiesto espressamente dalla norma. Analogamente, per quanto riguarda il comma 21, andrebbero chiarite le conseguenze della prescrizione normativa circa il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e la loro compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali pari a 126 milioni per gli anni dal 2016 al 2021, previsto dal comma 22, si ricorda che il MIUR in sede di prima lettura, a seguito della richiesta di fornire gli elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi, ha risposto che il fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche trova (ordinariamente ndr) copertura mediante l'apposito Fondo per il funzionamento "nonché grazie ai contributi volontari che, per prassi consolidata, le famiglie sono solite versare alle scuole" e che la somma di 126 milioni "è comunque inferiore a quanto le scuole annualmente ricevono dalle famiglie a titolo di contributo volontario"¹. Tuttavia, andrebbe acquisita conferma della congruità dell'incremento anche in relazione ai fabbisogni conseguenti alla ridefinizione dei profili dell'autonomia scolastica dettati dall'articolo in esame.

Inoltre, con riferimento al comma 23, che prevede un adeguamento per il Fondo destinato alle AFAM, per una spesa complessiva pari a 7 milioni di euro dal 2015 al 2022, andrebbero richiesti elementi che siano idonei a comprovare l'effettiva adeguatezza dei nuovi mezzi predisposti in bilancio, alla luce dei fabbisogni aggiuntivi che si renderanno necessari al funzionamento delle

¹ Ne seguirebbe che "l'incremento di 126 milioni del Fondo consentirà alle scuole di affidarsi in minore misura ai contributi delle famiglie, che quindi potranno opportunamente migliorare il proprio bilancio in questa fase storica caratterizzata da una generale crisi". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 5 maggio 2015, pagina 49; *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 6 maggio 2015, pagina 117.

istituzioni scolastiche interessate a ragione dell'impatto che si determinerà a seguito all'attivazione del nuovo modello dell'autonomia.

In definitiva, sul piano metodologico, anche in considerazione delle modifiche ed integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura si evidenzia che le disposizioni dei commi da 3 a 7, 12 e 15, 17 e da 19 a 21 recano tutte clausole che prevedono l'invarianza degli oneri e la limitazione alle risorse disponibili. A tale proposito, va nuovamente ribadito che la sostenibilità e la neutralità finanziaria riconducibili a nuove/diverse attività per le scuole rispetto a quelle che sono ad oggi previste, a valere delle sole risorse umane e strumentali già disponibili, dovrebbero essere sempre suffragate in RT dalla illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a confermarne l'effettiva praticabilità alla luce di un esame particolareggiato dei fabbisogni di spesa connessi ai nuovi moduli formativi, rischiandosi altrimenti l'inattuazione delle disposizioni o pressioni alla crescita delle risorse nei futuri bilanci.

Infine, quanto ai profili d'impatto evidenziati sui saldi tendenziali di finanza pubblica, a conferma della simmetria degli effetti rappresentati tra competenza e saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che l'impiego delle risorse di cui trattasi, e il relativo impatto in termini di contabilità nazionale, si realizzerà integralmente nell'anno di stanziamento delle risorse. Impatto, quest'ultimo, che avverrà in bilancio, in termini di "competenza" finanziaria già nel 2015.

Articolo 3 ***(Percorso formativo degli studenti)***

I commi 1, 3 e 4, come riformulati nel corso della prima lettura, prevedono l'attivazione, nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (invece che nell'intero percorso secondario di secondo grado), di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli stessi insegnamenti possono essere attivati anche da reti di scuole e possono essere individuati docenti cui affidare il coordinamento delle relative attività. Inoltre, si istituisce il *Curriculum* dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze formative in ambito extrascolastico.

Al comma 2, aggiunto alla Camera dei Deputati, il dispositivo prevede poi che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni.

I commi 5-7 riguardano poi lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie e il sostegno di eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera nelle attività e nei progetti di orientamento per la prosecuzione degli studi o l'accesso al mondo del lavoro. È espressamente stabilito che alle attività didattiche integrative volte all'orientamento alla prosecuzione degli studi o l'avviamento al lavoro, nonché all'apprendimento delle tecniche di primo soccorso, si provvederà nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7).

La RT di passaggio afferma sul comma 1 che ivi si prevede la possibilità per le scuole secondarie di secondo grado di introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dei docenti assegnati sulla base dei Piani di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel Curriculum dello studente. A tale proposito, si istituisce il *Curriculum* dello studente che contiene, pertanto, il profilo dello studente relativo al percorso di studi, alle scelte formative, e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico che extra scolastico che in alternanza scuola lavoro.

Riferisce che tale disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede a quanto sopra indicato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", con le quali questa amministrazione ha già realizzato attività relative al Curriculum dello studente.

Il comma 2 prevede la possibilità per il dirigente scolastico di individuare percorsi e iniziative per il coinvolgimento e la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, quali sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza procedurale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che comunque si provvede nel limite delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per ogni istituzione scolastica.

I commi da 3 a 7 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1, nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'allegato annesso alla RT di passaggio non evidenzia specifici effetti finanziari d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando che le iniziative di arricchimento formativo e di valorizzazione del percorso scolastico (commi 1, 2, 4) saranno attivabili nei soli limiti delle risorse già previste dalla legislazione vigente, va sottolineato che l'inserimento di una specifica clausola in tal senso, giusta espressa previsione di cui all'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, dovrebbe poi accompagnarsi anche ad una integrazione alla RT, da cui risultino gli elementi e i dati che siano comprovanti l'effettiva praticabilità della clausola di invarianza, rimanendo altrimenti la neutralità finanziaria una mera affermazione di "principio" priva di dimostrata fondatezza.

Si rileva peraltro che il comma 3 nel prevedere che la commissione d'esame tenga conto del curriculum dello studente sembra presupporre l'obbligatorietà del curriculum potendosi ipotizzare un contenzioso con le commissioni d'esame che non valutino anche tale documentazione. Pertanto, esso dovrebbe essere compilato in ogni caso e non solo quando le risorse disponibili lo consentano.

Analoghe rassicurazioni andrebbero poi richieste in merito allo sviluppo di attività per studenti stranieri e di formazione delle tecniche di primo soccorso (commi 6 e 7) per le quali andrebbe certificato, che possano essere attivate da a valere delle sole risorse che sono per esse già previste dalla legislazione vigente, come integrate dal provvedimento in esame.

Articolo 4 ***(Scuola, lavoro e territorio)***

Il comma 1, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, dispone che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo n. 77 del 2005, siano attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

Il comma 2 estende gli ambiti delle convenzioni per i percorsi alternanza scuola-lavoro, includendovi gli ordini professionali, i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.

Il comma 3 consente che l'alternanza sia svolta durante la sospensione delle attività didattiche, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

Il comma 4 impone che all'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 demanda ad apposito regolamento l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione.

Il comma 6 prevede che le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il comma 7 autorizza la spesa di 100 mln di euro annui a decorrere dal 2016 per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

Il comma 8 stabilisce che il dirigente scolastico individua all'interno del registro di cui al comma 9 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali

sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il comma 9 istituisce a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016 presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito *internet* e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

Il comma 10 prevede l'applicazione, in quanto compatibili, dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 (relative all'istituzione di un'apposita sezione del registro delle imprese a cui vanno iscritte le PMI innovative).

Il comma 11 stabilisce che all'attuazione dei commi 9 e 10 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12 dispone che, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo, nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT di passaggio afferma che la norma, nel limite delle risorse finanziarie previste al comma 7 pari ad euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, prevede:

- al comma 1 nei limiti di una durata complessiva di almeno 400 ore, che possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali;
- al comma 2 che l'alternanza scuola-lavoro presso gli enti pubblici sia svolta, sulla base di apposite convenzioni con gli ordini professionali, e anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale;

- -al comma 6 che scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed erogati da soggetti abilitati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- al comma 9 l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro.

Precisa infine che per le disposizioni di cui ai restanti commi non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali, in relazione alle quali si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, anche se appare opportuno acquisire contezza in ordine all'ampiezza degli interventi che potranno essere attuati a valere sulle risorse stanziato. Inoltre, anche in rapporto a quanto appena asserito, andrebbero chiarite le motivazioni alla base dell'impatto molto più contenuto dell'autorizzazione di spesa in termini di cassa e di contabilità economica, sul quale la RT non fornisce alcun elemento di valutazione.

In ordine ai commi aggiunti dalla Camera dei deputati (9-12), andrebbe confermato che i nuovi compiti affidati alle CCIAA (enti appartenenti al comparto delle PP.AA.) e il concorso delle istituzioni regionali per l'istruzione e la formazione professionale (sistema di enti accreditati dalle regioni) potranno in effetti trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi le Amministrazioni scolastiche del complesso delle risorse a loro disposizione a legislazione vigente, come peraltro stabilito dalle clausole d'invarianza finanziaria di cui ai commi 11 e 12, ultimo periodo.

Articolo 5

(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, novella l'art. 135 del d.lgs. 297/1994 (testo unico contenente le norme sulla scuola), riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le principali novità rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del DPR 263/2012. La disposizione ha previsto che ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono ricondotti i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455), e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli

istituti di prevenzione e pena. Con riferimento al primo aspetto, conferma, in particolare, che al ruolo speciale possono accedere i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e di titoli di specializzazione che, in base al comma 7 del citato art. 135, devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia. Conferma, altresì, che, al fine del rilascio di detti titoli, il MIUR, d'intesa con il Ministero della giustizia, istituisce e autorizza appositi corsi di specializzazione. In aggiunta, prevede che, nelle more dell'istituzione dei corsi, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato "almeno 3 anni" di servizio.

La RT di passaggio afferma che la norma prevede la modifica dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 297/1994 relativo i corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena.

Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che già a legislazione vigente è prevista l'istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari. Si prevede, inoltre, che i docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari siano incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti anziché essere nominati nelle scuole carcerarie della provincia.

Al riguardo, in considerazione del contenuto di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 ***(Istituti tecnici superiori)***

Il comma 1 prevede l'assegnazione agli ITS, a decorrere dal 2016, di una quota premiale – che viene ora fissata in misura non inferiore al 30% del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a 12 mesi, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi.

Il comma 2 disciplina l'accesso agli ITS, che si intende consentire con il possesso (oltre che di un diploma di istruzione secondaria superiore), di un diploma professionale di tecnico (quadriennale) conseguito al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni, integrato da un percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti saranno definiti in sede di Conferenza Stato-regioni (a tal fine si interviene con norma primaria in un ambito attualmente definito con il DPCM 25 gennaio 2008).

Il comma 3 stabilisce che per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le linee guida per conseguire gli obiettivi ivi indicati alle lettere a)-e), a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani².

² A tale fine sono da segnalare la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali (lett. a)); la previsione dell'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma (lett. b)); la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinarne nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci (lett. c)); la previsione per cui, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno

Il comma 4 prevede altresì che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

Il comma 5 stabilisce che all'articolo 2 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75³ sono apportate modificazioni concernenti i titoli di studio validi ai fini del riconoscimento della abilitazione.

Il comma 6 prevede analogo integrazione alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 (requisiti tecnico professionali) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento recante norme di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Il comma 7 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

Il comma 8 prevede una integrazione all'articolo 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale), al comma 3 (Partecipazione agli esami di Stato), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni), ivi prevedendosi la possibilità di partecipare anche a coloro che abbiano seguito i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

Il comma 9 prevede che al fine di consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015.

Il comma 10 prevede che nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato a erogare un contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 e di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A tale fine, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. L'erogazione dei contributi è effettuata in base alla graduatoria, fino a esaurimento delle risorse di cui al presente comma. I contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi.

Il comma 11 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2015 e a euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle Università, relativamente alla quota prevista per le spese di funzionamento (all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi (lett. d)); la previsione per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale (lett. e)).

³ Norme di disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici

La RT di passaggio riferisce che i commi da 1 a 8 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infatti, si prevede esclusivamente che le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, dall'anno 2016 siano assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni sulla base di criteri specifici. Si prevede inoltre l'emanazione di linee guida per la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori; per prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci; per prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; per prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale; relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile.

Il comma 9 autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015 al fine di incrementare il contributo statale di funzionamento in favore degli ISIA – Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Il comma 10 autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 da erogare in favore di Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati. Alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi 9 e 10 si provvede ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 11, ossia attraverso corrispondente riduzione di euro 2 milioni per il 2015 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 537 del 1993 relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

L'allegato riepilogativo, al netto delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura, dovrebbe esporre, in relazione ai commi 9-10 e 11, i seguenti valori in conto "maggiori" spese correnti:

(milioni di euro)

	S.N.F.				Fabbisogno				Ind. netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
>sp.co. 9	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
>sp.co. 10	1	3	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3

Al riguardo, innanzitutto sul comma 1, premesso che il dispositivo di premialità che è ivi previsto dovrà comunque attuarsi nell'ambito delle sole risorse iscritte annualmente nello stanziamento previsto per il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica⁴, andrebbero solo richieste rassicurazioni in merito circa la piena ed effettiva rimodulabilità dei fattori di spesa che trovano ordinariamente copertura finanziaria a valere del medesimo stanziamento, nonché in merito all'adeguatezza delle risorse previste rispetto ai fabbisogni di spesa attesi a legislazione vigente. Questi ultimi, giocoforza, dovranno essere "compresi" al fine di consentire l'attribuzione annuale della quota di premialità stabilita con la norma in esame in misura pari ad almeno 30 per cento della dotazione complessiva.

Inoltre, andrebbero richiesti chiarimenti sul comma 3, laddove, tra gli obiettivi indicati per l'emanazione delle Linee Guida ivi previste per il riordino degli ITS, si prevede, espressamente, che la partecipazione alla costituzione delle alle Fondazioni, cui faranno capo gli istituti tecnici superiori, da parte di soggetti pubblici – in qualità di soci fondatori – possa effettivamente avvenire senza determinar nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci medi medesimi (in part. lettera c).

In termini analoghi, sul comma 4, pur considerando che l'emanazione delle Linee Guida inerenti ai precorsi formativi ivi previsti (mobilità) dovrà espressamente avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità della prevista "integrazione" della composizione delle commissioni d'esame di abilitazione alla professione di ufficiale di marina mercantile, dal momento che ciò potrebbe riflettersi nella componente d'oneri che l'Amministrazione dovrà d'ora innanzi sostenere, a ragione della prevista rinnovata composizione quali-quantitativa dei componenti delle medesime commissioni d'esame.

Poi, sul comma 9, per i profili di quantificazione, tenendo conto che la norma ivi indicata si dispone sotto forma di limite massimo di spesa, andrebbero richiesti tutti gli elementi e i dati idonei a comprovare l'adeguatezza dello stanziamento, interessante, peraltro, il solo 2015, al fine di "fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale" connessi all'ordinario funzionamento delle amministrazioni coinvolte. In tal senso, va infatti sottolineato che la norma sembrerebbe evidenziare l'esistenza di fabbisogni di spesa connessi a fattori "non

⁴ Capitolo 1464 dello Stato di previsione del MIUR, recante uno stanziamento di 13,3 milioni di euro annui nel triennio 2015/2017), indicato in bilancio come rimodulabile.

rimodulabili" (*ergo* di spesa obbligatoria) riconducibili ad organismi amministrativi statali (gli istituti superiori per le industrie artistiche), i cui mezzi di copertura dovrebbero a rigore essere già scontati dalle risorse previste dalla legislazione vigente.

Parimenti, in relazione al comma 10, posto che la norma ivi prevista autorizza un contributo di 1 milione di euro nel 2015 e 3 milioni di euro dal 2016, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di studi musicali *ex pareggiati*, che si predispongono chiaramente come un limite massimo di spesa, andrebbero richiesti tutti gli elementi e i dati che consentano di apprezzare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità indicate dalla norma, con analitica indicazione della situazione finanziaria in cui versano i singoli istituti. Sul punto, va annotato che la stessa procedura prevista dalla norma rinvia alla formazione di una graduatoria riferita all'"urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale".

Ragion per cui, si ribadisce che anche in questo caso la norma evidenzia l'esistenza di fabbisogni di spesa connessi a fattori "non rimodulabili" (*ergo* di spesa obbligatoria) riconducibili ad organismi amministrativi statali (gli istituti di studi superiori *ex pareggiati*), i cui mezzi di copertura dovrebbero, a rigore, essere già scontati dagli stanziamenti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

In proposito, si segnala che, pur considerando l'espressa possibilità di graduare l'accesso al beneficio ai predetti istituti, ma solo fino all'esaurimento delle risorse stanziato – ciò che, invero assicura circa il rispetto del limite massimo di spesa predisposto in questa sede – va tuttavia sottolineato che, a fronte di fattori d'onere chiaramente associabili a spesa giuridicamente obbligatoria (non rimodulabile), si configurano di per sé le condizioni affinché prima o poi si debba provvedere allo stanziamento delle risorse che si rendono necessarie ai relativi fabbisogni di spesa che risultino ancora insoddisfatti.

Sul comma 11, venendo poi ai profili di copertura finanziaria degli oneri indicati ai precedenti commi 9 e 10, premesso che ai fini degli oneri di cui trattasi la norma prevede la copertura a valere dell'autorizzazione di spesa annuale relativa al Fondo Ordinario per l'università, relativamente alla cd. quota *a*) posta a carico del bilancio statale per la copertura delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale, e per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica⁵, andrebbe confermata, per il 2015, l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati, nonché, dal 2016, la riducibilità in via "permanente" della dotazione prevista in bilancio rispetto ai fabbisogni di spesa annualmente previsti.

⁵ Capitolo 1694 dello Stato di previsione del MIUR, recante uno stanziamento di 6,9 miliardi di euro annui nel triennio 2015/2017), indicato in bilancio come interamente "rimodulabile".

Sul punto, va sottolineato infatti che la citata quota delle assegnazioni erariali agli atenei è evidentemente destinata alla copertura finanziaria di componenti d'oneri che sono riconducibili anche a spese obbligatorie per i loro bilanci, per cui, a fronte dell'eventuale inadeguatezza delle risorse previste nei loro bilanci rispetto ai relativi fabbisogni di spesa, si imporrebbe il reperimento delle necessarie risorse integrative, eventualmente, anche a carico del bilancio dello Stato⁶.

Articolo 7 ***(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)***

Il comma 1 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le istituzioni scolastiche promuovano, all'interno dei piani triennali di cui all'art. 2 azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale.

Il comma 3 individua gli obiettivi che il Piano nazionale per la scuola persegue. In particolare, il Piano prevede:

- a) la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- b) il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali;
- c) l'adozione di strumenti organizzativi e tecnologici;
- d) la formazione dei docenti per l'innovazione didattica;
- e) la formazione del personale amministrativo e tecnico per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
- f) il potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
- g) la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche;
- h) la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;
- i) la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti;
- j) la definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e diffusione di opere e materiali per la didattica.

Il comma 4 prevede la possibilità che le istituzioni scolastiche attribuiscono ad un docente il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Al docente può essere affiancato un

⁶L'occasione è utile per condurre una sintetica riflessione in merito ai riflessi, in termini di "trasparenza" derivante all'incrocio tra la qualificazione "contabile" degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato (come detto il capitolo di riferimento è indicato come rimodulabile) per i trasferimenti agli enti pubblici dotati di autonomia contabile, e natura e disciplina giuridica dei fattori di spesa che ad essi sono effettivamente sottesi, nei termini della obbligatorietà o meno della spesa per le Amministrazioni che ne sono interessate. Sul punto, va segnalato infatti che nel caso in esame la scheda capitolo relativa al Programma (23.3) "Sistema Universitario e formazione post universitaria" della Missione (23) "Istruzione e Formazione Universitaria e formazione post universitaria", come rinvenibile nel ddl Bilancio di previsione dello Stato 2015/2017 (Tabella 7) evidenzia che oltre il 98,5 per cento della dotazione per "Interventi", – la cui dotazione è contabilmente rubricata come interamente rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge di contabilità – è classificata come "Fabbisogno". Ponendosi, pertanto, un problema di trasparenza rispetto alle effettive finalità della spesa della dotazione assegnata. Ciò detto, atteso che, come noto, la massima parte dei bilanci degli Atenei è destinata alla copertura di spesa fisse aventi natura giuridicamente obbligatoria. Cfr. A.S. 1699, recante il ddl bilancio di previsione 2015/2017, tabella 7, pagina 79-80.

insegnate tecnico-pratico. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 dispone che le istituzioni scolastiche possano dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private. I laboratori sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy; b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati; c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

Il comma 6 attribuisce ai soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali la responsabilità della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

Il comma 7, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste dall'articolo in esame, prevede nel 2015 l'utilizzo di quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006. A decorrere dal 2016, viene autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dall'affidamento ad un docente del coordinamento delle azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà nel limite dell'organico dell'autonomia e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiore spesa in conto capitale		30	30	30		10	20	30

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, relativamente all'utilizzo nel 2015 di quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014, rappresenta che le predette risorse risultano già impegnate sui relativi capitoli di spesa che accolgono le somme necessarie al funzionamento delle scuole, pertanto già scontate sui saldi di finanza pubblica e che la norma prevede solo una diversa finalizzazione per l'esercizio 2015 delle predette somme, tenuto conto dei risparmi di spesa che si sono ottenuti in relazione ai servizi di pulizia delle scuole.

La nota, in ordine all'opportunità di prevedere il versamento dei 90 mln di euro all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, evidenzia che tale fattispecie comporterebbe un ulteriore impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica di somme i cui effetti sono stati già scontati per l'esercizio 2014.

Al riguardo, sull'utilizzo nel 2015 delle risorse già destinate e impegnate nell'esercizio 2014 andrebbe confermato che la diversa finalizzazione per il 2015 dia luogo comunque ad un profilo di spesa e, in particolare, con riferimento al fabbisogno, in linea con quanto già scontato nei tendenziali. In altre parole andrebbe assicurato che la spesa relativa ai servizi di pulizia nelle scuole e che secondo la nota è stata oggetto di risparmio, sia scontata nel 2015 in misura coincidente con l'utilizzo dei 90 mln di euro recato dalla presente norma.

Infine, si segnala che la motivazione di non ritenere opportuno la previsione del versamento dei 90 mln di euro all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, al fine di evitare un ulteriore impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica, di fatto sembra comportare il mancato rispetto della procedura contabile. In altre parole, il mancato utilizzo delle risorse stanziato non dà luogo ad economie di bilancio, ma a residui che vengono impiegati poi per la copertura di altri oneri. Si ricorda che il ricorso a disponibilità in conto residui non è contemplato tra le forme di copertura ritenute legittime dalla legge di contabilità.

CAPO III

Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti

Articolo 8

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

Il comma 1 riformulato prevede che l'organico dell'autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il comma 2 stabilisce che dall'a.s. 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili.

Il comma 3, inserito in prima lettura, stabilisce che il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per quanto attiene ai posti "comuni", e sulla base del numero degli alunni per quanto attiene ai posti del "potenziamento" senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. È stabilito che si tenga conto, senza oneri aggiuntivi, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto dovrà altresì considerare il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. È stabilito espressamente che il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dovendo il solo personale della dotazione organica dell'autonomia assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Il comma 4, in cui si riprendono i contenuti del comma 3, prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. Nel corso dell'esame in prima lettura è stato previsto che l'ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il

31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali e sono stati indicati i criteri da seguire.

Il comma 5, aggiunto in prima lettura, ha stabilito che dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

Il comma 7 prevede che l'organico dell'autonomia sia ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Per l'a.s. 2015/2016, esso comprende l'organico di diritto, l'organico di fatto e quello per il potenziamento, che deve includere il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale, nel limite massimo delle risorse indicate all'articolo 25, comma 1.

Il comma 8, inserito in prima lettura, prevede la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale, sulla base di linee guida emanate dal MIUR entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico. Il tutto dovrà avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9, stabilisce che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi di governo delle reti e di definizione degli accordi di rete.

Il comma 10, prevede che gli accordi di rete tra le istituzioni scolastiche individuino: *a)* i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; *b)* i piani di formazione del personale scolastico; *c)* le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; *d)* le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Il comma 11, inserito dalla Camera dei Deputati, stabilisce che al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, alle pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera e trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Il comma 12, anch'esso aggiunto in prima lettura, prevede che il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

Il comma 13, inserito alla Camera dei Deputati, afferma che gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 14, che riprende i contenuti del comma 3 dell'articolo iniziale, prevede che l'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104⁷, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296⁸.

⁷ Con il richiamato comma 414 è stata rideterminata la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno in misura pari, nell'a.s. 2013/2014 al 75%, nell'a.s. 2014/2015 al 90%, e dall'a.s. 2015/2016 al 100% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'a.s. 2006/2007.

Il successivo comma 2-bis ha disposto che dall'a.s. 2014/2015 il riparto sia assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori, fermo restando il numero complessivo dei posti.

⁸ L'art. 35, co. 7, della L. 289/2002 ha disposto, per quanto qui interessa, che l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni previsto dall'art. 40, co. 3, della L. 449/1997 – pari ad un

Il comma 15, in cui si riprendono i contenuti del comma 4 dell'articolo iniziale, stabilisce che nella ripartizione dell'organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e od o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.

Il comma 16, laddove si riprende il contenuto del comma 7 dell'articolo iniziale, afferma che restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

La RT di passaggio riferisce che la norma prevede che l'organico dell'autonomia, composto dai posti comuni, quelli per il sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa, è finalizzato al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 individua i criteri di riparto della dotazione organica tra le regioni. Il comma 4 prevede che i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Il comma 6 prevede, solo per l'anno scolastico 2015/2016, che gli ambiti territoriali abbiano estensione provinciale. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali (comma 7). Quanto previsto dai citati commi dovrà essere realizzato nei limiti dell'organico dell'autonomia.

I commi da 7 a 12 prevedono la costituzioni di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, i principi che le governano, nonché gli adempimenti amministrativi che le stesse dovranno svolgere. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 22 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa.

Ai maggiori oneri in termini di personale di cui al presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 25, comma 1 del presente provvedimento.

In particolare, alle risorse finanziarie già stanziata sulla base di autorizzazioni di spesa legate a specifici provvedimenti normativi per il personale scolastico, il provvedimento in esame ne aggiunge altre, nella misura annua indicata all'articolo 25, comma 1, sufficiente a:

insegnante ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

Successivamente, l'art. 1, co. 605, lett. b), della L. 296/2006 aveva previsto – tramite l'adozione di un decreto ministeriale – la sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, co. 3, della L. 449/1997, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze.

- Creare 48.812 nuovi posti nell'istituendo organico per il potenziamento dell'offerta formativa, da coprire con altrettanti soggetti titolari di contratti a tempo indeterminato;

- Creare altri 6.446 nuovi posti nell'organico per il potenziamento, da coprire con altrettanti soggetti titolari di contratti a tempo indeterminato, in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità. Corrispondentemente, si eviterà di coprire – con altrettanti supplenti sino al 30/6 – un pari numero di posti in deroga per il sostegno, grazie alla disposizione inclusa nel provvedimento in esame che prevede, per il personale assegnato ai posti per il potenziamento, l'obbligo prioritario di coprire i posti vacanti.

Quindi, con l'approvazione del DDL, ai posti comuni, se ne aggiungeranno 55.258 per il potenziamento dell'offerta formativa.

- Inoltre, il DDL stanZIA risorse per consentire la sottoscrizione di un maggior numero di contratti a tempo indeterminato, rispetto a quelli attivati nel 2014/2015. Infatti, nel DDL troviamo risorse per: 41,05 milioni nel 2016, che crescono sino a 128,7 milioni a decorrere dal 2025, per sostituire 16.835 contratti sino al 31/8 su posti dell'o.d. con altrettanti contratti a tempo indeterminato nel nuovo organico dei posti comuni (cfr. terzo rigo della tabella 1 della relazione tecnica all'articolo 10, nonché la tabella 14 della medesima relazione tecnica);

- 57,86 milioni nel 2016, che crescono sino a 101,42 milioni a decorrere dal 2025, per sostituire 7.623 contratti sino al 30/6 su posti dell'o.f. con altrettanti contratti a tempo indeterminato nel nuovo organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa (cfr. quarto rigo della tabella 1 della relazione tecnica all'articolo 10, nonché la tabella 21 della medesima relazione tecnica). Per la precisione, si tratta: a) di 6.446 posti per il potenziamento dell'offerta formativa riservati a soggetti in possesso della specializzazione sul sostegno, che consentiranno di far venir meno altrettanti posti in deroga per il sostegno, grazie al fatto che i soggetti assunti sui posti per il potenziamento dovranno prioritariamente essere destinati ad assicurare la copertura dei posti vacanti sul sostegno. Qualora, come previsto dal comma 5 dell'articolo 10, i docenti in possesso dell'abilitazione sul sostegno dovessero esprimere la propria preferenza su posti comuni o del potenziamento, i citati posti per il sostegno rimarranno vacanti e disponibili e saranno coperti con supplenze annuali, secondo le effettive esigenze, nell'anno 2015/2016; b) di 1.177 posti comuni che nel corrente anno 2014/2015 corrispondono a spezzoni "non aggregabili" attivati nell'o.f.

- 544,18 milioni nel 2015, che crescono sino a 2.003,48 milioni a decorrere dal 2025, per costituire 48.812 nuovi posti nell'organico per il potenziamento (cfr. quinto rigo della tabella 1 della relazione tecnica all'articolo 10, nonché la tabella 28 della medesima relazione tecnica).

L'allegato non evidenzia specifici effetti finanziari d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sui commi 1-3, premesso che la norma provvede alla ridefinizione dei criteri e metodi di determinazione, nonché di approvazione, (su base regionale) dell'organico dell'autonomia, pur sempre nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sembrerebbero indispensabili chiarificazioni in merito alla riconosciuta possibilità che il riparto degli organici, dovrà espressamente considerare il fabbisogno per "progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale": potendo, invero, da tale specificità scaturire una rigidità nella determinazione dei contingenti "regionali" nel quadro dell'organico complessivo nazionale, che costituisce espressamente il *plafond* massimo di risorse umane definito dalla legislazione vigente.

Sul punto, va sottolineato che la norma stessa prevede che il riparto organico su base "regionale" non dovrà recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.R.n. 81/2009 avvenendo nel rispetto dall'organico complessivo nazionale assegnato, tenuto conto dei posti "vacanti e disponibili" già esistenti.

A tal fine, in relazione alla certificazione di neutralità indicata al comma 13, che è indicata pure in relazione alla prevista istituzione delle reti scolastiche (commi 7-12), andrebbe perciò richiesta una integrazione alla RT contenente gli elementi e i dati dimostrativi della effettiva sostenibilità della medesima clausola.

In tale direzione di analisi, premesso che al comma 11 si prevede peraltro che per gli adempimenti amministrativi oggi a carico delle istituzioni scolastiche, una parte di essi non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica potrà in futuro essere svolta dalla "rete" di istituzioni scolastiche in base a specifici accordi, andrebbero richiesti gli elementi dettagliati sulle risorse attraverso cui tale nuova articolazione burocratica potrà essere messa in grado di assicurare l'espletamento dei relativi servizi in favore delle istituzioni scolastiche "consorziate", anche alla luce del comma 8, che prevede l'attivazione di tali organi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, posto pure che la RT aggiornata fornisce la cornice dei dati sia "quantitativi" che a "valore" delle componenti di organico dei contingenti assunzionali espressamente destinate al potenziamento dell'offerta formativa (55.258 posti di cui 6.446 nuovi posti in organico destinati al sostegno degli alunni con disabilità) – occorre tuttavia sottolineare che la RT andrebbe completata dalla dettagliata rappresentazione degli elementi e dati che siano idonei a fornire dimostrazione in merito all'effettiva adeguatezza delle predette risorse umane e finanziarie "aggiuntive" previste a fronte dei "nuovi" fabbisogni di funzionamento che deriveranno dalla attuazione del nuovo modulo dell'autonomia scolastica. Ovvero, a fronte degli stessi rinnovati contenuti delle

attività didattiche, formative e della *governance* (reti di scuole) che le istituzioni scolastiche dovranno attivare sin dal prossimo anno scolastico per effetto della riforma in esame.

In aggiunta, sul comma 6, posto che ivi è individuato l'a.s. 2015/2016 quale anno scolastico di transizione prima dell'ingresso a regime del nuovo organico su base regionale, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla adeguatezza di tale periodo ai fini dell'attivazione del nuovo modello su base regionale del medesimo organico nazionale.

Sul comma 14, invece, posto che ivi si conferma la dotazione organica dei docenti di "sostegno" già prevista dalla legislazione vigente, ivi compresi gli eventuali contingenti previsti in "deroga" all'organico complessivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 9 **(Competenze del dirigente scolastico)**

Il comma 1 stabilisce che nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico è tenuto ad assicurarne il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

Il comma 2 riformulato stabilisce che per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali esso è abilitato, purché possieda titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

Il comma 3 riformulato stabilisce che il dirigente scolastico formuli la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

Il comma 4 riformulato stabilisce che nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.

Il comma 5 stabilisce che l'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

Il comma 6, che riprende i contenuti del comma 5 dell'articolo iniziale, prevede che il dirigente scolastico può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

Il comma 8 afferma che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico

dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.

Il comma 9, riformulato dalla Camera dei Deputati, prevede che in ragione delle nuove competenze attribuite del dirigente scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro nell'anno 2016 e di 14 milioni di euro per il 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

Il comma 10, aggiunto in prima lettura, prevede che al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al comma seguente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il comma 11 indica dettagliatamente le materie di cui al comma 10, che riguardano: *a)* i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; *b)* i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

Il comma 12, aggiunto in prima lettura, stabilisce che le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 1, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4^a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1.

Il comma 13, prevede poi che per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1, lettera *a)* che, nell'anno scolastico 2014/2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

Il comma 14, aggiunto in prima lettura, afferma che all'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.

Il comma 15, aggiunto in prima lettura, afferma che per garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'Ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 9, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.

Il comma 16, che riprende i contenuti del comma 8 dell'articolo iniziale, stabilisce che nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione

della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.

Il comma 17, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR è rideterminata, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.

La RT di passaggio afferma che il presente articolo individua le competenze del dirigente scolastico, il quale propone incarichi di docenza, assegnati all'ambito territoriale di riferimento anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi, per la copertura dei posti assegnati. Si provvede a quanto indicato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che il dirigente scolastico possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 329 della legge n. 190/2014, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 non è più prevista la possibilità per i professori collaboratori del dirigente scolastico di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento.

Il comma 7 prevede che il dirigente scolastico, al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse disponibili, riduce il numero di alunni per classe, in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto del limite sulla dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altre classi.

Il comma 8 prevede tra l'altro che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Tale norma consentirà di realizzare

risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. A valere sui predetti risparmi di spesa, che prudenzialmente rimarranno acquisiti sui predetti capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si potrà provvedere al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, qualora il primo risulti superiore al secondo. In sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio, a seguito di un'attività di monitoraggio del Miur le risorse finanziarie iscritte sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie potrebbero essere trasferite sui capitoli per il pagamento degli stipendi per gli importi occorrenti.

Si noti che rimane fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 333, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), cioè il divieto di sopperire al primo giorno di assenza dei docenti mediante la sottoscrizione di contratti di supplenza breve e saltuaria, nonché quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge n. 448/2001, che prevede la possibilità, presso le scuole secondarie, di utilizzare personale interno per la sostituzione dei colleghi assenti sino al 15° giorno di assenza. Secondo il combinato disposto delle norme testé citate e del provvedimento in esame, i dirigenti scolastici non potranno sottoscrivere contratti di supplenza per il primo giorno di assenza dei docenti, mentre valuteranno l'opportunità di sostituire i docenti con supplenti brevi, tra il secondo e il decimo giorno di assenza presso la scuola dell'infanzia e primaria e tra il secondo e il quindicesimo giorno di assenza presso la scuola secondaria. Detta valutazione dovrà avvenire nella salvaguardia del diritto all'istruzione e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica.

Il comma 9 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Si prevede, altresì, un incremento di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *un tantum*.

La relativa copertura finanziaria, pari a euro 12 milioni per il 2015, euro 81 milioni per l'anno 2016, euro 49 milioni per l'anno 2017 ed euro 35 milioni a decorrere dal 2018, è assicurata ai sensi di quanto previsto dalla norma di copertura finanziaria del presente provvedimento. A tale proposito, il CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica (dirigenti scolastici) prevede all'articolo 25 che il MIUR ripartisca tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse componenti il ed. Fondo Unico Nazionale (FUN) destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in organico, previa informazione alle OO.SS.

L'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n.147/2013 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Più precisamente il predetto comma 456, ha introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2 bis il seguente periodo "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Per l'effetto combinato nel rapporto tra presenze dei dirigenti, reggenze e applicazione dell'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010, è possibile ipotizzare per il futuro un significativo decremento del FUN.

Al fine di dare attuazione al programma "La buona Scuola" garantendo la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica ed in particolar modo con l'obiettivo di valorizzare l'operato dei Dirigenti Scolastici, con apposita norma si intende incrementare in modo stabile e continuativo il FUN.

I commi da 10 a 14 prevedono che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti individuati nel successivo comma 11. Si prevede, inoltre, che per i soggetti di cui al citato comma 11, che hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, siano confermati i rapporti di lavoro instaurati, qualora superino con esito positivo una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 10 a 13 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.11 comma 17 prevede che, al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, possano essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, nel limite della spesa autorizzata pari ad euro 7 milioni annui per il triennio 2016/2018. A tale scopo si potrà provvedere all'assunzione a tempo determinato di 48 dirigenti tecnici, tenuto conto che il costo di un dirigente tecnico lordo Stato, comprensivo anche

dell'indennità di risultato, ammonta ad euro 143.616,32 (143.616,32*48=6.893.583,36).

Ai maggiori oneri si provvede ai sensi di quanto indicato all'articolo 25.

Il prospetto riepilogativo ascriveva ai commi 9 e 17, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

		S.N.F.				Fabbisogno				Ind. netto			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Comma 9	> sp. corr.	12	81	49	35	12	81	49	35	12	81	49	35
	> entr. "indotte"	0	0	0	0	5,8	39,3	23,8	17	5,8	39,3	23,8	17
Comma 17	> sp. corr.	0	7	7	7	0	7	7	7	0	7	7	7
	> entr. "indotte"					0	3,4	3,4	3,4	0	3,4	3,4	3,4

Al riguardo, va *in primis* sottolineato che, nel suo complesso, il dispositivo provvede alla parziale innovazione dei compiti del dirigente scolastico, tra cui, confermate le tradizionali funzioni di direzione e gestione organizzativa delle istituzioni scolastiche (comma 1), vengono aggiunti i compiti di proposta e stipula degli incarichi di docenza triennali con gli insegnanti (comma 2) e l'individuazione, fino ad un massimo di n. 10 unità docenti, dei collaboratori che li coadiuvano nella gestione della istituzione scolastica (comma 6).

In proposito, posto che la RT annessa evidenzia che per tali ampliati compiti l'operatività della nuova figura dirigenziale dovrà comunque essere assicurata avvalendosi l'Amministrazione delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente – principio confermato dal comma 14 dell'articolo – si evidenzia che tale generica assicurazione non vale a garantire dall'effettiva assenza di "nuovi o maggiori" oneri, a meno che non sia accompagnata da una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a provarne l'effettiva sua sostenibilità, come del resto previsto dalla legge di contabilità e dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Sul comma 2, dal momento che ivi si prevede, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, che il dirigente possa impiegare il personale docente anche in classi di concorso diverse da quelle per le quali lo stesso sia abilitato, purché possieda titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina, andrebbero richiesti chiarimenti in ordine agli effetti che tale facoltà sembrerebbe determinare sia pure per un breve periodo – allorché tale impiego "versatile" del personale docente posto alle sue dipendenze, dovesse associarsi al rischio di effetti finanziari sul piano del trattamento economico-retributivo del docente interessato.

In merito al comma 6, non ci sono osservazioni in quanto la normativa vigente già prevede che ai docenti incaricati di funzioni ausiliarie del dirigenti scolastico non spetti più, dall'anno scolastico 2015/2016, l'esonero dal servizio.

Circa il comma 7, pur considerando che la possibilità di modulazione della dimensione delle classi dovrà avvenire da parte del dirigente nei soli limiti delle "risorse disponibili", andrebbero comunque richieste conferme in merito agli effetti e alla praticabilità delle "compensazioni" a valere di altre classi, dal momento che queste si potranno determinare solo in considerazione dei limiti e degli specifici vincoli dimensionali previsti dagli articoli 5-8 del D.P.R. 81/2009⁹.

Si osserva, inoltre, sul comma 8, che poiché a tale misura la RT originaria aveva ascritto effetti di risparmio – ancorché non quantificati e non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica -, andrebbe chiarito se la nuova formulazione, che rende facoltativo il regime delle sostituzioni "brevi" all'interno dell'organico dell'autonomia, possa alterare in misura significativa il meccanismo di risparmio ipotizzato inizialmente dalla RT.

In proposito, dal momento che la RT conferma che a valere sui predetti risparmi di spesa, si potrà provvedere per la copertura dell'onere relativo al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, va evidenziato che il dispositivo così come formulato determina effetti finanziari di diverso segno di cui andrebbe fornita sin d'ora una dettagliata rappresentazione quantitativa, sia pure di "stima" in ragione annua: ciò anche al fine di fornire ogni dimostrazione in merito alla compensatività degli stessi rispetto ai tendenziali di finanza pubblica.

Sembra pertanto che se, per un verso, i dirigenti scolastici non potranno sottoscrivere contratti di supplenza per il primo giorno di assenza dei docenti, dovranno valutare l'opportunità di sostituire i docenti con supplenti brevi, tra il secondo e il decimo giorno di assenza presso la scuola dell'infanzia e primaria e tra il secondo e il quindicesimo giorno di assenza presso la scuola secondaria: venendo di fatto rinviata alla prevista attività di monitoraggio del MIUR la valutazione delle implicazioni finanziarie derivanti dall'effetto combinato del divieto di conferimento di supplenze (risparmi), con quello derivante dalla possibilità di conferire supplenze brevi (onere) ai docenti già in servizio presso le istituzioni scolastiche.

In riferimento poi al comma 9, premesso che il prospetto riepilogativo evidenzia gli effetti lordi della maggiore spesa prevista, coniugandone l'evidenziazione anche con l'esposizione degli effetti "indotti", andrebbero

⁹ Sul punto, nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. ha segnalato che " la possibilità di operare riduzioni per classi deve tener conto (quanto meno a livello locale regionale e/o provinciale) di situazioni che non determinino alterazioni della dotazione organica (complessiva e comunque regionale): conseguentemente può procedersi a riduzioni della numerosità delle classi solo laddove siano possibili misure quantomeno compensative che neutralizzino gli effetti a livello di dotazioni organiche e di risorse finanziarie. Vi è da aggiungere ancora che già a legislazione vigente, quindi con oneri già scontati a bilancio, l'organico di diritto può essere, anche per tali situazioni, adeguato alle situazioni di fatto". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, pagina 51.

richiesti i dettagliati prospetti di computo di questi ultimi con l'evidenziazione delle aliquote applicate per ciascuna delle annualità coinvolte (2015/2017). Andrebbe inoltre fornito un aggiornamento del prospetto alla luce delle modifiche intervenute alla Camera dei deputati che hanno disposto un incremento di 46 milioni per il 2016 e di 14 milioni per il 2017.

Con riferimento al corso intensivo di formazione e alla prova scritta finale previsti dal comma 10 e alla sessione speciale di esame prevista dal comma 13, andrebbero acquisiti dati idonei a dimostrare che tali nuove attività siano effettivamente realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, come richiesto dallo stesso comma 10 e ribadito dal comma 14.

In merito, infine, al comma 15, non si hanno rilievi da formulare per i profili di quantificazione e copertura, a condizione che gli incarichi siano conferiti esclusivamente nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legislazione vigente, che si configura chiaramente come limite massimo di spesa.

Sul comma 17, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma che ai fini del provvedimento possano essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, nel limite della spesa autorizzata pari ad euro 7 milioni annui per il triennio 2016/2018, ivi prevedendosi la possibilità di assegnazione fino ad un massimo di n. 48 incarichi, andrebbe richiesto il quadro di dettaglio degli elementi retributivi considerati distinguendo le componenti fondamentali da quelle accessorie, nonché i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione dei parametri adottati nel relativo computo.

Articolo 10 ***(Piano straordinario di assunzioni)***

Il comma 1 autorizza il MIUR ad attuare, per l'a.s. 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, che determinerà, per il medesimo a.s., l'attribuzione di un incarico annuale. Inoltre prevede che ai fini del medesimo piano straordinario, il numero dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa – che riguardano solo la scuola primaria e secondaria – deve essere determinato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni dei Dirigenti scolastici.

Il comma 2 stabilisce che sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti di cui all'articolo 8, nel limite dei posti di cui al comma 1: *a)* i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre del settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; *b)* gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 3 afferma che al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione, esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

Il comma 4 riferisce che in deroga all'articolo 399 del testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) al piano straordinario di assunzioni si

provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: *a)* i vincitori del concorso 2012 sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 9; *b)* gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase; *c)* i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il comma 5 prevede che i soggetti interessati possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e sono assunti secondo l'ordine di preferenza a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

Il comma 6, aggiunto in prima lettura, afferma che per l'anno scolastico 2015-2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 avrà carattere annuale.

Il comma 7 prevede che i soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione. In caso di mancata accettazione, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4.

Il comma 8 afferma che ai fini del presente articolo, è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 9 esclude dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non scioglano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

Il comma 10 prevede che a decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

Il comma 11 afferma che la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

Il comma 12 riferisce che per l'anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui all'articolo 8 della

presente legge e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015-2016, agli ambiti territoriali, partecipano per l'anno scolastico 2016-2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Il comma 13 prevede che fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico in materia di istruzione, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

Il comma 14 riferisce che a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

Il comma 15 stabilisce che per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico in materia di istruzione, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione "Istruzione scolastica" iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 400 del testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297/1994) che tratta dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei docenti. Le modifiche stabiliscono, fra l'altro, che i concorsi sono banditi per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio [lett. a)].

Il comma 17 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento, conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

Il comma 18 stabilisce che i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso del 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui ai precedenti commi, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

La RT di passaggio riferisce che l'articolo prevede l'assunzione, a decorrere dal primo settembre 2015, di alcuni tra i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito – GdM – del concorso a posti docente bandito nel 2012, nonché alcuni dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – GaE – di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006.

Infatti, il medesimo articolo prevede l'istituzione di posti del cd. organico per il potenziamento dell'offerta formativa, ad incremento di quelli da attivare

per la copertura del fabbisogno ordinamentale. Tale incremento è pari a circa 50 mila posti.

Tali posti, unitamente ad altri circa 50 mila dei posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo.

Tali misure comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, nella misura determinata di seguito.

La relazione tecnica è suddivisa nei seguenti paragrafi:

- il paragrafo NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE individua il numero complessivo di soggetti di cui si prevede l'assunzione, suddividendoli tra le fattispecie possibili;
- il paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI dimostra come nel caso ivi trattato non vi siano maggiori oneri per le finanze pubbliche conseguenti alle assunzioni previste, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
- nel paragrafo ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.L. 104/2013 si dimostra come nel caso così individuato non vi siano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLEMENTI ANNUALI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLEMENTI SINO AL 30/6 si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame.

NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE

L'articolo prevede l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato, partizionabile nelle seguenti cinque fattispecie:

- assunti su posti in organico di diritto, già occupati da dipendenti a tempo indeterminato, resisi vacanti e disponibili dal 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo;
- assunti su posti in organico di diritto di sostegno di nuova costituzione a decorrere dal 1° settembre 2015, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2014/2015;

- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di fatto caratterizzati dall'essere stabili nel tempo, già attivati nell'anno scolastico 2014/2015, inclusi i posti di sostegno attivati da anni con carattere di stabilità oltre l'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013 nonché i cosiddetti spezzoni. Si tratta di posti che a seguito delle misure de "la buona scuola" entreranno in organico di diritto;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico funzionale/di rete di nuova costituzione.

Si tratta di tutti i vincitori del concorso 2012, nonché di tutti gli iscritti nelle GaE per la primaria e la scuola secondaria, mentre degli iscritti GaE nella scuola dell'infanzia saranno assunti solo coloro che occorrono per coprire i posti comuni vacanti e disponibili.

In definitiva, l'articolo prevede l'assunzione di 100.701 unità di personale docente, inclusi i soggetti da assumere sui posti di cui all'articolo 15 del D.L. n. 104/2013, così suddivise tra le fattispecie individuate a inizio paragrafo:

Tab. 1

	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti liberi a seguito di cessazioni	8.292	4.854	5.102	288
Assunti su nuovi posti di sostegno – art.15 D.L. 104/2013	3.057	1.252	4.586	
Assunti su posti già vacanti e disponibili	5.515	3.015	7.996	309
Assunti su posti stabili già attivati (spezzoni)	2.237	1.558	3.725	103
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584
	37.234	17.885	44.298	1.284

ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI

Le assunzioni su posti in organico occupati nell'a.s. 2014/2015 da personale a tempo indeterminato, che si renderanno liberi al 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto Scuola a legislazione vigente.

Alle assunzioni in parola non conseguono quindi effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può nemmeno dirsi che alle stesse assunzioni consegua un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

Tab. 3

Oneri per assunzioni su posti liberi per cessazioni

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.L. 104/2013

Le assunzioni sui nuovi posti di sostegno da istituire al 1° settembre 2015 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto-legge n. 104/2013 trovano copertura come descritto nella relazione tecnica alla medesima norma, cui si rimanda.

Tab.4

Onere per assunzioni su nuovi posti di sostegno istituiti ai sensi art.15 DL104/13

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI

Le assunzioni sui posti curricolari o comuni vacanti e disponibili, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, in conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale.

In base ai dati relativi alle immissioni in ruolo degli anni passati, si ritiene che i docenti neo-immessi avrebbero la seguente distribuzione di anzianità:

Tab. 5

Distribuzione neo-assunti per anzianità economica

Anzianità	Pct	Anzianità	Pct
0	0,32%	12	3,69%
1	0,46%	13	1,84%
2	2,15%	14	0,89%
3	4,48%	15	0,49%
4	12,24%	16	0,32%
5	8,49%	17	0,40%
6	11,22%	18	0,24%
7	14,02%	19	0,19%
8	13,10%	20	0,04%
9	10,96%	21	0,02%
10	8,86%	22	0,03%
11	5,55%	23	0,00%

Si tratta della distribuzione tra le anzianità di servizio riscontrata, a seguito della ricostruzione di carriera, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2011/2012.

Detta distribuzione conduce, verosimilmente, ad una sovrastima degli oneri finanziari conseguenti all'immissione in ruolo, per i seguenti motivi:

- il personale che verrà assunto ai sensi del piano in esame nell'anno scolastico 2011/2012 era collocato, nelle graduatorie ad esaurimento, in coda agli assunti del 2011/2012 e di quelli degli anni successivi. I primi in graduatoria tra i nuovi assunti erano quindi caratterizzati, all'epoca, da una anzianità di servizio inferiore a quella della tabella 5. All'anzianità posseduta al 2011/2012 possono aver aggiunto, nel frattempo, sino a quattro anni di servizio, sino a possedere una distribuzione di anzianità assimilabile a quella della tabella 5;
- a differenza che nel 2011/2012, oltre ai primi in graduatoria verranno però assunti anche i soggetti che li seguono, sino ad azzerare in molti casi le graduatorie stesse. Si tratta, in questo caso, di soggetti in massima parte privi di anzianità di servizio.

Con riferimento alle classi di anzianità economica del comparto scuola di cui al CCNL 4/8/2011:

Tab. 6
Distribuzione neo-assunti per classi stipendiali

Classi	Pct
0-8	66,48%
9-14	31,79%
15-20	1,68%
21-27	0,05%
28-34	
35-...	

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto alle facoltà.

Tab. 7
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili

Inf./Prim.	Sec. 1°	Sec. 2°	ITP
5.515	3.015	7.996	309

Le assunzioni saranno effettuate su posti di organico di diritto, che in assenza della norma proposta sarebbero stati coperti con supplenti annuali, remunerati per 12 mesi l'anno più tredicesima, senza diritto alla progressione di carriera e quindi in particolare senza diritto alla cosiddetta "ricostruzione di carriera".

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece di detta ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab 8

Assunti su posti o.d. già vacanti e disponibili

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8	3.666	2.004	5.316	206
9-14	1.753	958	2.542	98
15-20	93	51	134	5
21-27	3	2	4	
28-34				
35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal decreto-legge.

Nel seguito, il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal citato CCNL. Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è pari – inclusa la retribuzione professionale docenti e l'indennità di vacanza contrattuale – a quanto segue, lordo Stato:

Tab. 9

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP

Classi	Inf/Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8				
9-14	3.217	3.733	4.666	3.217
15-20	6.684	7.654	8.839	6.684
21-27	9.437	10.850	13.351	10.789
28-34	13.075	14.905	17.228	14.404
35-...	15.097	17.228	19.585	16.450

Moltiplicando i dati della tabella 8 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 10

Arretrati a seguito della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura sei mesi

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8				
9-14	1,88	1,19	3,95	0,11
15-20	0,21	0,13	0,39	0,01
21-27	0,01	0,01	0,02	
28-34				
35-...				
Totale	2,10	1,33	4,37	0,12

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a (degli effetti a regime, ulteriori rispetto gli arretrati, si tiene conto nelle tabelle successive):

Tab. 11

SNF per arretrati ad assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario, supponendo al fine di giungere ad una stima prudenziale degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che nel periodo considerato nessuno vada in pensione tra in nuovi assunti. Considerato che l'età media degli stessi è di 41 anni, si può in effetti stimare che gran parte di loro andrà in pensione tra il 15mo e il 25mo anno successivo al piano assunzionale straordinario.

Più precisamente, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo, si ricava:

Tab. 12

Docenti Inf/Prim.										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	2.944	2.171	1.552	1.084	409	162	43	18		
9-14	2.426	3.098	3.513	3.675	3.862	3.504	2.900	2.153	1.552	1.083
15-20	140	231	421	705	1.176	1.753	2.427	3.098	3.514	3.676
21-27	5	15	29	51	68	94	142	241	434	727
28-34						2	3	5	15	29
35 e ss										
Docenti Secondaria I°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.609	1.187	848	592	223	88	24	10		
9-14	1.327	1.694	1.921	2.010	2.112	1.917	1.585	1.176	849	593
15-20	76	126	230	385	643	958	1.327	1.694	1.921	2.009
21-27	3	8	16	28	37	51	77	132	237	397
28-34						1	2	3	8	16
35 e ss										
Docenti Secondaria II°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	4.268	3.147	2.250	1.571	593	234	62	26		
9-14	3.519	4.493	5.094	5.329	5.599	5.082	4.207	3.122	2.251	1.571
15-20	202	334	610	1.022	1.705	2.542	3.518	4.492	5.094	5.329
21-27	7	22	42	74	99	136	205	349	629	1.054
28-34						2	4	7	22	42
35 e ss										
Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	165	122	87	61	23	9	2	1		
9-14	136	173	196	206	216	197	163	120	87	60
15-20	8	13	24	39	66	98	136	174	197	206
21-27		1	2	3	4	5	8	14	24	41
28-34									1	2
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 8, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab 13

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	8,79	11,65	14,39	17,02	20,93	23,90	26,93	29,97	32,77	35,29
Sec I°	5,57	7,37	9,10	10,75	13,21	15,06	16,94	18,83	20,56	22,14
Sec II°	18,30	24,21	29,72	34,89	42,52	48,03	53,53	59,05	64,31	69,23
ITP	0,49	0,65	0,81	0,96	1,18	1,34	1,52	1,70	1,87	2,04
TOTALE	33,14	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70

L'onere complessivo per le assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali è quindi pari a (tabella 10 più tabella 13):

Tab 14

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	41,05	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLEMENTI SINO AL 30/6

Vi sono posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si tratta dei posti di sostegno attivati in deroga oltre il limite dell'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto- legge n. 104/2013 e dei cosiddetti spezzoni, cioè ore di insegnamento curricolare, da erogare necessariamente per adempiere agli obblighi formativi nei confronti degli alunni, ma non aggregati a formare posti interi poiché non raggiungono presso la specifica scuola l'entità dell'orario settimanale d'obbligo proprio del grado di istruzione in questione.

La RT di passaggio ha aggiunto che tali unità di personale (complessivamente 7.623 unità) dovranno occupare, per quota parte pari a 1.177 unità posti comuni e per quota parte pari a 6.446 unità posti per il sostegno (ripartite tra gradi come segue: 2.180 infanzia/primaria, 1.138 secondaria di 1°, 3.128 secondaria di 11°) all'interno dell'organico per il potenziamento. Le 6.446 unità si aggiungono alle 8.895 unità di cui alla relazione tecnica dell'articolo 15 del DL 104/2013 per un totale di 15.341 soggetti impiegabili utilmente sul sostegno perché in possesso del titolo di specializzazione. Le 6.446 unità sono soggetti di cui si prevede l'assunzione sui posti per il potenziamento e che, poiché in possesso della specializzazione, saranno utilizzati su posti per il sostegno, in luogo della nomina (in deroga) di supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Nel caso in cui il numero di aspiranti all'assunzione che esprimono la preferenza per il sostegno sia inferiore al totale di 15.341 posti, quota parte di tali posti rimarrà vacante e disponibile, mentre le relative risorse finanziarie saranno utilizzate, nel 2015/2016 per l'assunzione di supplenti annuali e negli anni dal 2016/2017 per assunzioni a tempo indeterminato da concorso. In altri termini, tutti i posti di organico, compresi nell'ambito dei 15.341 destinati al sostegno, per i quali i docenti in possesso dell'abilitazione per il sostegno non esprimano la propria preferenza su questa stessa tipologia di posti, rimarranno vacanti e disponibili, in quanto non utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Le relative risorse finanziarie non utilizzate per le citate immissioni in ruolo potranno essere impiegate nel 2015/2016 per l'assunzione di supplenti annuali e negli anni dal 2016/2017 per assunzioni a tempo indeterminato da concorso.

Le assunzioni sui posti in questione comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, per due distinti motivi:

- I supplenti “sino al 30 giugno” altrimenti detti “sino al termine delle attività didattiche” non percepiscono stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Percepiscono, cioè, dieci mensilità l'anno più la relativa porzione di tredicesima. I docenti assunti in ruolo su detti posti in esecuzione del piano de “la buona scuola” avranno invece diritto a tredici mensilità piene l'anno.

- In conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale. Per i motivi illustrati nei paragrafi precedenti, i relativi conteggi saranno effettuati sulla base delle regole sottostanti la progressione economica per anzianità prevista dal CCNL 4/8/2011.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti “sino al 30 giugno” (cfr. tabella 2):

Tab. 15
Assunti su posti di o.d. già occupati da supplenti fino al 30/6

Inf./Prim.	Sec. 1°	Sec. 11°	ITP
2.237	1.558	3.725	103

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno della ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 16
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8	1.487	1.036	2.476	68
9-14	711	495	1.184	33
15-20	38	26	63	2
21-27	1	1	2	0
28-34				
35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 16 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab 17

Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura sei mesi. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8				
9-14	0,76	0,62	1,84	0,04
15-20	0,08	0,07	0,18	0,00
21-27	0,00	0,00	0,01	0,00
28-34				
35-...				
Totale	0,85	0,69	2,03	0,04

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 18

SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito, utilizzando il medesimo metodo di calcolo illustrato al paragrafo precedente.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dal differenziale stipendiale, in funzione della classe di anzianità raggiunta da ciascuno dei neo immessi in ruolo, tra lo stipendio di un supplente “sino al 30 giugno” e quello di un docente di ruolo. Detta differenza, tenuto conto anche dello stipendio da riconoscere nei mesi di luglio ed agosto, è esposta nella tabella successiva:

Tab. 19

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8	5.318	5.733	5.733	5.318
9-14	8.535	9.466	10.399	8.535
15-20	12.003	13.388	14.572	12.003
21-27	14.755	16.583	19.084	16.107
28-34	18.393	20.639	22.962	19.722
35-...	20.415	22.962	25.318	21.768

Per la copertura degli oneri relativi i dieci dodicesimi dello stipendio si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo, si ricava:

Tab 20

Docenti Inf/Prim.										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.194	880	629	440	166	66	17	7		
9-14	984	1.257	1.425	1.490	1.566	1.421	1.178	873	630	439
15-20	57	94	171	286	477	711	984	1.257	1.425	1.491
21-27	2	6	12	21	28	38	57	98	176	295
28-34						1	1	2	6	12
35 e ss										
Docenti Secondaria I°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	832	613	438	306	115	46	12	5		
9-14	686	876	993	1.039	1.092	991	819	609	438	307
15-20	39	65	119	199	332	495	686	875	993	1.038
21-27	1	4	8	14	19	26	40	68	123	205
28-34							1	1	4	8
35 e ss										
Docenti Secondaria II°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.988	1.466	1.048	732	276	109	29	12		
9-14	1.640	2.093	2.374	2.483	2.609	2.368	1.959	1.454	1.049	732
15-20	94	156	284	476	794	1.184	1.639	2.093	2.373	2.483
21-27	3	10	19	34	46	63	96	163	293	491
28-34						1	2	3	10	19
35 e ss										
Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	55	41	29	20	8	3	1			
9-14	45	58	65	69	72	65	54	40	29	19
15-20	3	4	8	13	22	33	45	58	66	69
21-27			1	1	1	2	3	5	8	14
28-34										1
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 19, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 21

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	15,46	16,63	17,74	18,80	20,39	21,59	22,81	24,06	25,19	26,22
Sec I°	11,80	12,74	13,64	14,49	15,76	16,70	17,69	18,66	19,56	20,37
Sec II°	29,88	32,64	35,20	37,60	41,16	43,73	46,30	48,87	51,31	53,60
ITP	0,71	0,76	0,82	0,87	0,94	1,00	1,05	1,12	1,17	1,24
TOTALE	57,86	62,77	67,39	71,76	78,24	83,02	87,86	92,70	97,23	101,42

ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI

Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti esistenti a legislazione pre-vigente.

In particolare, la norma consente le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto i posti a legislazione pre-vigente:

Tab 22

Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi

Inf./Prim.	Sec. 1°	Sec. 11°	ITP
18.133	7.206	22.889	584

Le assunzioni saranno effettuate su posti curricolari o comuni di nuova istituzione, in corrispondenza a nuovi ordinamenti, ovvero su posti funzionali. In entrambi i casi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, determinati dalla necessità di pagare altrettanti stipendi in più.

Detti stipendi sono pari a quelli iniziali previsti dal CCNL 4/8/2011 per tutto il periodo di prova. Al termine di detto periodo, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece della ricostruzione di carriera, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 23

Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8	12.055	4.791	15.217	388
9-14	5.764	2.291	7.276	186
15-20	305	121	385	10
21-27	9	4	11	0
28-34				
35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal decreto-legge.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera;
- le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 23 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 24

Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura sei mesi. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8				
9-14	6,18	2,85	11,32	0,20
15-20	0,68	0,31	1,13	0,02
21-27	0,03	0,01	0,05	0,00
28-34				
35-...				
Totale	6,89	3,17	12,50	0,22

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 25

SNF su posti o.d. già vacanti e disponibili

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto, a fini prudenziali, delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dallo stipendio complessivo come definito dal CCNL 4/8/2011, al lordo Stato (inclusa tredicesima, RPD e IVC):

Tab. 26

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8	31.910	34.400	34.400	31.910
9-14	35.127	38.133	39.066	35.127
15-20	38.594	42.055	43.239	38.594
21-27	41.347	45.250	47.751	42.699
28-34	44.985	49.306	51.629	46.314
35-...	47.007	51.629	53.985	48.360

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo nonché del fatto che nel 2015 tutto il personale neo-assunto, in attesa della ricostruzione, si colloca nella prima classe di anzianità, si ricava:

Tab 27

Docenti Inf/Prim.											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	18.133	9.679	7.137	5.103	3.563	1.344	531	141	58		
9-14		7.979	10.187	11.552	12.086	12.698	11.525	9.538	7.080	5.102	3.563
15-20		459	758	1.384	2.317	3.866	5.764	7.979	10.187	11.553	12.086
21-27		16	51	94	167	225	308	466	792	1.427	2.390
28-34							5	9	16	51	94
35 e ss											
Docenti Secondaria I°											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	7.206	3.847	2.836	2.028	1.416	534	211	56	23		
9-14		3.171	4.049	4.591	4.803	5.047	4.579	3.790	2.814	2.028	1.416
15-20		182	301	550	921	1.536	2.291	3.171	4.048	4.591	4.803
21-27		6	20	37	66	89	123	185	315	567	950
28-34							2	4	6	20	37
35 e ss											
Docenti Secondaria II°											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	22.889	12.218	9.009	6.441	4.498	1.696	671	179	73		
9-14		10.071	12.859	14.583	15.255	16.029	14.546	12.040	8.936	6.441	4.497
15-20		579	957	1.746	2.925	4.880	7.276	10.071	12.859	14.583	15.256
21-27		21	64	119	211	284	389	588	1.000	1.801	3.017
28-34							7	11	21	64	119
35 e ss											
Insegnanti Tecnico-pratici											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	584	312	230	164	115	43	17	5	2		
9-14		256	328	372	389	409	371	307	227	164	115
15-20		15	24	45	75	125	186	257	328	372	389
21-27		1	2	3	5	7	10	15	26	46	77
28-34									1	2	3
35 e ss											

In questo caso, per il calcolo degli oneri finanziari conseguenti

Moltiplicando per i valori della tabella 26, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab 28

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	192,8	607,51	616,94	625,92	634,56	647,43	657,20	667,15	677,17	686,39	694,65
Sec I°	82,63	261,18	265,52	269,64	273,58	279,45	283,88	288,38	292,89	297,05	300,80
Sec II°	262,4	839,78	856,70	872,46	887,24	909,11	924,89	940,63	956,46	971,49	985,55
ITP	6,21	19,57	19,87	20,17	20,44	20,86	21,18	21,50	21,85	22,17	22,48
TOTAL	544,1	1.728,0	1.759,0	1.788,1	1.815,8	1.856,8	1.887,1	1.917,6	1.948,3	1.977,1	2.003,4

Onere complessivo:

Il piano assunzionale comporterà quindi il seguente onere complessivo:

Tab. 29

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE	544,18	1.853,35	1.865,70	1.909,60	1.951,20	2.012,93	2.058,50	2.104,44	2.150,63	2.193,85	2.233,60

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 7, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	S.N.F.				Fabbisogno				Ind. netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
> sp. corr.	544,2	1.853,4	1.865,7	1909,6	544,2	1.853,4	1.865,7	1909,6	544,2	1.853,4	1.865,7	1909,6
> entrate					263,9	898,9	904,9	926,2	263,9	898,9	904,9	926,2

Al riguardo, innanzitutto per i profili di quantificazione, premesso che la RT evidenzia una dettagliata disamina dei profili di spesa connessi all'inquadramento dei docenti a t.i. e dei criteri e metodi adottati nella valutazione degli oneri correlati ai contingenti relativi alle distinte fattispecie assunzionali previste, la ricognizione dei dati ivi riportati consente di procedere ad una prima ricognizione delle principali questioni "metodologiche" (*infra box* che segue) correlate alla individuazione del numero dei posti effettivamente "disponibili", e ai fattori di computo adottati nella stima degli oneri, la cui ricognizione è da ritenersi essenziale al fine di apprezzare la correttezza dell'onere aggiuntivo annuo scaturente, di volta in volta, per il bilancio dello Stato.

Sul punto, si segnala che ci si trova di fronte di oneri chiaramente "non rimodulabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità, ragion per cui a fronte di eventuali errori nella stima determinazione della maggiore spesa per il bilancio si darebbe luogo alla attivazione degli ordinari strumenti di flessibilità al fine di consentire la copertura di spese giuridicamente obbligatorie.

Inoltre, sia nella definizione dei contingenti assunzionali che nella determinazione degli oneri, va annotato che la definizione della qualifica dei posti a valere dei quali sono previsti di volta i reclutamenti in questione – laddove le assunzioni operino a valere di posti da ritenersi "liberi e disponibili", solo "vacanti" o a valere di posti di "nuova istituzione" – condiziona il computo dei fattori di spesa da contemplare, allorché alle assunzioni corrisponda, come

nel caso in esame, lo scorrimento delle graduatorie permanenti dei precari della scuola (GAE).

In tal senso, va osservato che in mancanza di dati analitici sulle cessazioni/assunzioni avvenute nelle annualità precedenti ed in quella in corso, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva corrispondenza tra il numero dei posti indicati come "vacanti e già disponibili" ai fini delle assunzioni in parola, e quelli invece risultanti all'inizio dell'anno scolastico 2014/2015. Evidenze alternative sono ricostruibili dai dati del Conto Annuale 2014 (2010/2013), che sono aggiornate con quelle avvenute nel primo semestre del 2014. Sul punto, osservato che da una ricognizione dei dati contenuti nel Conto Annuale 2010-2013, risulterebbe che a fronte delle assunzioni previste nelle tre casistiche previste dalla norma in esame per complessivi 35.353 posti (senza cioè considerare anche i posti di "nuova" creazione), il numero dei posti disponibili per effetto delle cessazioni registrate nelle tre annualità citate sarebbe inferiore (circa 23.000 unità)¹⁰.

Inoltre, alla luce di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, va poi segnalato che la legge di contabilità prevede che, nel novero delle disposizioni legislative che abbiano effetti finanziari concernenti la materia del pubblico impiego – le quali, come noto, devono essere sempre accompagnate dalla rappresentazione di un quadro almeno "decennale" degli effetti finanziari previsti – è altresì stabilito che, specificamente per quelle interessanti il comparto della Scuola, le RT dovrebbero essere accompagnate anche dalle ipotesi adottate nella previsione degli andamenti della cd. "popolazione scolastica", ivi comprese le ipotesi demografiche che sono ad esse sottese.

Ciò detto, evidentemente anche al fine di fornire una proiezione pluriennale dei fabbisogni didattici ed organizzativi correlati ai previsti andamenti della platea di utenti rispetto al piano delle assunzioni che si intende portare a compimento.

Nel caso in esame, tali proiezioni consentirebbero di valutare la coerenza tra il dispositivo di "consolidamento" di posizioni in organico a tempo

¹⁰ Infatti, pur in assenza dei dati relativi alle cessazioni avvenute per il personale docente anche nel 2014, è possibile condurre una prima controverifica del dato cumulato dei posti resisi disponibili per effetto delle cessazioni avvenute nel corpo docenti della Scuola nel citato quadriennio 2010/2013, che sarebbe di 85.466 unità complessive; che sarebbero da considerare tuttavia al "netto" delle immissioni in ruolo già disposte nel medesimo periodo 2010/2013, per effetto del concorso del 2012, risultandone un numero pari a 62.425 unità. Ciò significherebbe che, a rigore, a tutto il 2013 risultavano posti liberi e disponibili di docenza, per effetto del solo del *turn over*, pari a 23.041 unità, a fronte invece delle 35.353 assunzioni disposte con la norma in esame. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. *Conto Annuale 2014, dati comparati cessazioni/assunzioni docenti a t.i. Scuola quadriennio 2010/2013*, tavole disponibili [link](#) al Conto Annuale 2014 sul sito *internet* del dicastero.

indeterminato per effetto delle immissioni in ruolo, ed i fabbisogni didattici previsti nella Scuola pubblica valutati in un orizzonte di medio-lungo periodo¹¹.

Oltretutto, posto che il combinato disposto dei commi 10 e 11 preclude d'ora innanzi la possibilità di ricorrere alle graduatorie cd. "permanenti" per i futuri reclutamenti – i quali dovranno giocoforza avvenire solo per concorso – andrebbe richiesto un quadro di sintesi – per ordine di istruzione, se non per classi concorsuali e per fasce di anzianità di servizio già prestata – della platea di coloro che siano ad oggi già iscritti in tali graduatorie ad esaurimento (ovvero docenti "abilitati" o in possesso del tirocinio formativo), i quali non potranno però beneficiare della immissione in ruolo a t.i. disposta con l'articolo in esame. Per tali soggetti appare ipotizzabile la prospettiva della instaurazione di contenziosi che siano volti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro con l'amministrazione scolastica (si rinvia, in particolare, all'articolo 14)¹².

In tal senso, considerato che la RT di passaggio riferisce che per l'a.s. 2015/2016 si assumeranno supplenti annuali qualora il numero delle preferenze per il sostegno sia inferiore al totale dei posti, utilizzando a tal fine le risorse che non saranno impiegate per le immissioni in ruolo per tale aliquota, andrebbero valutati gli effetti di "consolidamento" della platea dei "precari" che ne seguirebbe, relativamente a coloro che resteranno fuori dalla stabilizzazione prevista nel prossimo anno scolastico, e che risultino destinatari di contratto sino al 30/6 in tale anno. Ciò detto, dal momento che dall'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a t.i. potranno avvenire solo da concorso.

Va altresì segnalata l'esigenza di acquisizione dei prospetti di computo degli effetti "indotti" correlati alla maggiore spesa per le assunzioni in parola, con l'indicazione dei relativi parametri adottati, come del resto detta disciplina dei contenuti "obbligatori" della RT, ogni qualvolta ci si trovi ad affrontare

¹¹ Sul punto, come puntualizzato di recente dal Dipartimento della R.G.S., va sottolineato che le dotazioni organiche del personale della scuola (docente, educativo ed ATA) secondo il criterio della legislazione vigente, non dovrebbero a rigore superare dal 2016 la consistenza dello stesso personale determinata nell'a.s. 2011/2012, in applicazione della normativa vigente assicurando in ogni caso, in ragione d'anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 del menzionato articolo 64. La normativa vigente prevede che in attuazione dell'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 e dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, il comparto scuola dovrà produrre risparmi che sono da considerarsi già scontati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente. Parimenti, il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, ha previsto per l'a.s. 2015/2016, la rideterminazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno rapportandola al 100 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, determinando, in concreto, un adeguamento delle dotazioni organiche di diritto con conseguenti immissioni in ruolo aggiuntive, rispetto alle facoltà assunzionali ordinarie, di ulteriori 8.895 unità. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Circolare n. 1972015, *Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2015 – Previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016 – 2018 e Budget per il triennio 2016 – 2018. Proposte per la legge di stabilità 2016*, Nota tecnica n. 1 Allegata, pagina 11 e 13.

¹² Da notizie di stampa, sembrerebbe che la platea degli idonei delle Graduatorie e dei precari stabili (incarichi annuali) che non fruiranno della immissione in ruolo consentita dal Piano straordinario si cifra in 90-100 mila unità (di cui 1.300 idonei al concorso svoltosi nel 2012).

provvedimenti di spesa che interessino il personale del comparto scuola, ribadita dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S¹³.

SULLE PLATEE DEGLI ASSUNTI E SULLE SINGOLE FATTISPECIE
ASSUNZIONALI PREVISTE

Il paragrafo della RT in rassegna all'articolo in esame espone il contingente complessivo delle assunzioni previste distinguendo per cicli di istruzione scolastica. Delle n. 100.701 unità complessive di cui si prevede l'assunzione: n. 18.536 risultano le unità di cui si prevede l'assunzione a valere di Posti "*Liberi a seguito di cessazioni*" nel 2015; n. 8.895 a valere di "*Nuovi posti di sostegno*"; n. 16.835 a valere di "*Posti già vacanti e disponibili*"; n.7.623 a valere di "*Posti stabili già attivati (cd. "spezzoni")*"; n. 48.812 a valere di "*Nuovi posti in organico*".

I citati posti in organico da considerare disponibili sono indicati dalla RT, in apposita tabella, per ogni ordine e grado di istruzione.

SULLE ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI
PREVISTE AL TERMINE DELL'A.S. 2014/2015
(numero 18.536 posti)

Il primo contingente si contraddistingue per il fatto che esso risulta definito sulla base di posti che risulteranno disponibili al 1 settembre 2015 per effetto delle cessazioni che matureranno a quella data al termine del corrente anno scolastico. La RT riferisce che pertanto tali effetti sono da contemplarsi nei tendenziali a legislazione vigente, pur considerando che trattasi di cessazioni che daranno luogo, solo in un primo momento, a risparmi di spesa notevolmente superiori a quelle del personale che sarà assunto, ma che poi dovrà vedere il riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo pre immissione in ruolo, ai fini giuridici ed economici, per via delle cd. "ricostruzioni di carriera".

Si conviene che tali effetti devono considerarsi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente, e, pertanto, tale contingente assunzionale non è suscettibile di produrre oneri aggiuntivi di spesa, come correttamente riportato nella tabella 3 della RT.

SULLE ASSUNZIONI SU POSTI EX ARTICOLO 15 DEL D.L. 104/2013
(n. 8.895 posti)

Sul punto la RT si limita ad un mero rinvio alla RT annessa all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge citato, in riferimento alle assunzioni che avrebbero dovuto avere luogo, nel triennio 2014/2016, in relazione alle cessazioni che si sarebbero verificate nei relativi anni scolastici¹⁴.

Anche per tali contingenti assunzionali appare corretto l'assunto per cui non vengono contabilizzati oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ivi trattandosi di posti già disponibili e coperti dagli stanziamenti previsti secondo il criterio della legislazione vigente, analogamente a quanto stabilito per il primo contingente.

¹³ In particolare, "le specifiche aliquote fiscali e contributive utilizzate per la quantificazione degli effetti indotti dovranno essere esplicitamente indicate nella relazione tecnica". MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B. Circolare n. 32/2010 pagine 6-7.

¹⁴ CAMERA DEI DEPUTATI, A.C. 1574, pagina 23 e seguenti.

*SULLE ASSUNZIONI SU POSTI GIA' OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI
(VACANTI E DISPONIBILI)
(n. 18.835 posti)*

Le assunzioni a valere del contingente di posti in parola comportano invece oneri aggiuntivi netti per la finanza pubblica, dal momento che gli stessi provvedono alla trasformazione di posti dell'organico di "fatto" in posti definitivi (di diritto) mediante assorbimento del personale precario che viene immesso in ruolo.

L'immissione in ruolo a valere delle relative posizioni determina il consolidamento degli oneri retributivi per il relativo personale docente, cui dovranno giocoforza riconoscersi le somme relative al pre ruolo maturato ai sensi della normativa vigente.

In proposito la RT espone una dettagliata distribuzione percentuale (tabella 5) relativa alla platea interessata da tali immissioni (100=18.835unità) evidenziandone l'aliquota sulla base dell'anzianità maturata tra 0 e 23 anni di servizio.

Sul punto, premesso che la stessa relazione afferma che tale distribuzione della platea di precari corrisponde alla "fotografia" esistente all'atto della ultima immissione in ruolo avvenuta per l'anno scolastico 2011/2012, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla effettiva e piena prudenzialità della adozione di tale parametro, nella determinazione dell'onere aggiuntivo riflesso in tale contingente assunzionale, dal momento che una distribuzione più aggiornata all'ultimo anno scolastico potrebbe presentare comunque valori di distribuzione sensibilmente differenti a quelli assunti relativamente alla platea relativa all'anno scolastico 2011/2012.

In particolare, ciò andrebbe riferito in merito all'esaurimento del bacino dei precari per tali immissioni in ruolo che finirebbe per azzerare in molti casi le graduatorie (trattasi di 18.400 posti circa).

In definitiva, al fine di consentire un consapevole scrutinio degli effetti finanziari delle assunzioni in parola, andrebbe fornito un quadro puntuale dei posti ad oggi vacanti in organico e ad oggi coperti da supplenze annuali, distribuiti per ambiti disciplinari (graduatorie) posti a raffronto con le graduatorie di area corrispondenti e l'indicazione dell'anzianità media di servizio pre ruolo ad oggi maturate dai soggetti inclusi.

Ad ogni modo, la RT (Tabella 6) fornisce un quadro della distribuzione del contingente di assunzioni in questione per classi stipendiali, da cui emergerebbe che l'aliquota massima di personale risulterebbe essere assunto con anzianità di pre ruolo tra gli 0-8 anni e i 9-14 anni di servizio già maturato con incarichi di supplenza.

Sui parametri di quantificazione e a valore adottati dalla RT nelle tabelle 8,9, 10,11,12,13, nulla da osservare ponendosi i medesimi sulla base di valori tabellari riferiti alla contrattazione nazionale per le singole professionalità docenti/ anzianità di servizio maturata.

Ad ogni modo, sembrerebbe necessaria l'acquisizione dei prospetti di computo degli effetti indotti ricompresi nella determinazione delle differenze stipendiali rispetto alla classe economica iniziale (tabella 9) con l'indicazione delle relative aliquote adottate per il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP.

*SULLE ASSUNZIONI SU POSTI GIA' OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30
(CD. "SPEZZONI")
(n. 7.623 posti)*

Per tale contingente assunzionale la RT indica correttamente l'esigenza di provvedere alla definizione dei relativi oneri, trattandosi di posti in organico di fatto e coperti da supplenti sino al 30 giugno di ogni anno, ovvero sino al termine delle attività didattiche a cui va riconosciuto il servizio pre ruolo già prestato ai fini giuridici ed economici.

A tal fine, ivi si prevede alle tavole 16, 17, 18 19 e 20 alla elaborazione dei dati concernenti la definizione dell'onere complessivo che viene indicato per tale contingente di assunzioni, distintamente per i cicli scolastici indicati e per il periodo 2016-2025 (Tavola 21).

Ad ogni modo, sembrerebbe necessaria l'acquisizione dei prospetti di computo degli effetti indotti ricompresi nella determinazione delle differenze stipendiali rispetto alla classe economica iniziale (tabella 19) con l'indicazione delle relative aliquote adottate per il calcolo dei contributi postia carico del datore di lavoro e dell'IRAP.

SULLE ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI

(n. 48.812)

Dal momento che trattasi di posti di nuova creazione va da sé che il relativo onere per i contingenti assunzionali dovrà contemplare tutto il periodo di servizio pre ruolo prestato dai docenti interessati, di cui infatti alcuna parte può ritenersi già scontata nei tendenziali a legislazione vigente (posti "nuovi").

La Tavola 29 definisce quindi l'onere complessivo relativo al tale ultimo contingente assunzionale.

Ad ogni modo, sembrerebbe necessaria l'acquisizione dei prospetti di computo degli effetti indotti ricompresi nella determinazione delle differenze stipendiali rispetto alla classe economica iniziale (tabella 24) con l'indicazione delle relative aliquote adottate per il calcolo dei contributi posti a carico del datore di lavoro e dell'IRAP.

In merito al comma 7, andrebbe invece chiarito se la disponibilità di posti eventualmente sopravvenuta per effetto di eventuali rinunce all'immissione in ruolo che siano emerse alla fine del Piano straordinario di assunzioni, possa o meno dar luogo a supplenze brevi al fine di assicurare i fabbisogni minimi di servizio e, in caso affermativo, se ciò possa costituire una surrettizia modalità di mantenimento in vita delle graduatorie permanenti. Ciò sembrerebbe confermato dall'ultimo periodo del comma che esclude le supplenze brevi solo per i posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

In riferimento al comma 12, andrebbero evidenziati gli effetti finanziari del piano straordinario di mobilità ivi previsto in ambito nazionale, nonché la compatibilità del medesimo con i fabbisogni di docenti, per classi concorsuali, attualmente esistenti nelle varie regioni e quello risultante all'esito della definizione degli organici regionali.

Sul comma 18, si osserva che la norma non appare suscettibile di delineare effetti finanziari a condizione che, dato il richiamo all'art. 39 della legge n. 449/1991, le assunzioni siano disposte esclusivamente nell'ambito delle apposite abilitazioni concesse al MIUR in base alle risorse finanziarie disponibili.

Per i profili di copertura dell'articolo in esame, si rinvia all'articolo 25.

Articolo 11

(Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo)

Il testo dell'articolo concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. In base al comma 2, il periodo di formazione e di prova dura un anno, nel corso del quale deve essere effettivamente prestato

servizio per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per attività didattiche. Nel corso della prima lettura è stato previsto che il dirigente scolastico (comma 3) nell'effettuare la valutazione del personale in prova debba sentire il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 297/1994 – come modificato dall'art. 13 del testo in commento – e, conseguentemente, sono stati eliminati il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, nonché la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. La valutazione avviene inoltre sulla base di un'istruttoria di un docente con le funzioni di *tutor*. I criteri della valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 4).

Il comma 5 del nuovo testo stabilisce che, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.

Il comma 6 prevede che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (disposizioni sulle Nomine in Ruolo).

La RT di passaggio afferma, in merito alla versione iniziale dell'articolo, che la norma che ivi prevista – per cui si disponeva che la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo era subordinata ad un periodo di prova e formazione, previsto, tra l'altro anche per i passaggi di cattedra e di ruolo verso altro grado di istruzione.

Ai relativi oneri si provvedeva mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già destinati a legislazione vigente alla formazione iniziale del personale scolastico.

Le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente ad iniziative di formazione nei confronti del personale già in servizio o neoassunto a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 16 del presente provvedimento.

La RT affermava poi che il comma 3 del testo iniziale prevede inoltre che il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto. A tale proposito, il dirigente scolastico potrà prevedere un compenso in favore del docente individuato con funzioni di *tutor* a valere sulle risorse del MOF ovvero a valere sulle risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel caso decida di provvedere avvalendosi di personale docente esterno all'istituzione scolastica di competenza mediante contratti di prestazione d'opera.

L'allegato non evidenzia specifici effetti d'impatto.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura dal Dipartimento della R.G.S.¹⁵, andrebbe solo confermato che gli oneri correlati alla procedura di formazione per le assunzioni dei docenti in questione risultino sostenibili a valere degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente¹⁶.

Articolo 12 ***(Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente)***

Il testo approvato prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.

La RT di passaggio afferma che l'articolo istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo di euro 500,00 per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di *hardware* e *software*, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post* laurea o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

La presente disposizione si applica a tutto il personale docente di ruolo che, tenuto conto anche del piano assunzionale straordinario di cui al presente provvedimento, ammonta complessivamente a 762.274 unità (600.839 unità l'organico di diritto per l'a.s. 2014/2015 a cui si aggiungono circa 93.000 docenti per il sostegno, 48.812 docenti assunti sui nuovi posti per l'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, circa 12.000 docenti di religione e 7.623 posti che con il presente provvedimento verranno strutturati nell'organico

¹⁵ Relativamente alla rilevata necessità che la RT prevedesse un compenso al tutor incaricato della valutazione del docente in prova, senza che ciò sia previsto nella corrispondente previsione normativa, il Dipartimento della R.G.S. aveva rilevato che questa " è una mera possibilità e non un espresso obbligo" e che – come precisa la relazione tecnica – gli emolumenti riconoscibili al tutor sono a carico del MOF, nel caso sia interno, o delle risorse connesse al funzionamento delle scuole nel caso il personale sia esterno e, pertanto, non sono previsti specifici finanziamenti dal MIUR, in quanto tutto avviene nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*; 5 maggio 2015, pagina 52.

¹⁶ Il 27 febbraio 2015 sono state pubblicate sul sito del MIUR le Linee guida relative al Piano di formazione del personale docente neoassunto per l'a.s. 2014-2015 (pari a 28.716 unità, di cui 13.346 docenti di sostegno), per il quale rimane ferma la durata del percorso formativo, pari a 50 ore. Le risorse complessivamente disponibili sono pari ad € 1.358.266,80.

dell'autonomia). Moltiplicando il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa per euro 500,00 si ottiene una spesa pari ad euro 381.137.000,00 a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Non si prevedono i costi di produzione e diffusione delle carte in quanto il servizio sarà affidato in concessione ad un gestore mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione gratuita a seguito dell'espletamento di una procedura di gara.

Pertanto, il comma 3 autorizza la spesa pari ad euro 381,137 milioni a decorrere dall'anno 2015. Nei limiti di tali risorse si provvede alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

I successivi commi 4 e 5 dispongono l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate pari ad euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2016.

A tale proposito, per quanto concerne la formazione in servizio per i docenti è stato definito un modello di formazione innovativo indirizzato a tutti i docenti, composto da 50 ore di attività, strutturate in modo da ridurre i costi di docenza anche utilizzando la formazione tra pari e un sistema gestionale on-line.

Il percorso è suddiviso in 4 fasi:

- 1) Condivisione del percorso formativo (incontri di accoglienza e fine corso per la durata complessiva di 5 ore a gruppi di massimo 250 docenti);
- 2) Laboratori formativi dedicati (4 laboratori dedicati ad approfondimenti di 3 ore ciascuno a gruppi di massimo 30 docenti e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 3) attività *peer to peer* (5 ore di affiancamento di ciascun docente ad un *tutor* della scuola per scambio di esperienze tra pari e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 4) formazione *on-line* (20 ore di formazione *on-line* su piattaforma informatica).

ore	Condivisione del percorso formativo	Laboratori formativi dedicati	<i>Peer to peer</i>	<i>e-tutor</i>	Formazione <i>on line</i>	Totale
relazioni/ laboratori/ osservazione/ tutoraggio	5	12	5	2		22
autoformazione	0	4	4		20	28
costo	€ 200,00	€ 300,00	€ 31,00	€ 10,00	€ 0,00	
costo orario	€ 40,00	€ 25,00	€ 6,20	€ 5,00	€ 0,00	
n. corsi	3.049	25.409				
totale costi	€ 609.819,20	€ 7.622.740,00	€ 23.630.494,00	€ 7.622.740,00	300.000	€ 39.785.793,20

Tale formazione è rivolta a 762.274 docenti ed i costi distribuiti per le differenti attività sono consultabili nella tabella in allegato. Per ciascun docente è previsto un costo di formazione pari a 52,20 euro per un totale stimato di euro €

39.785.793,20. Al maggiore onere del presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura di copertura finanziaria.

L'allegato evidenzia i seguenti effetti in conto maggiori spese correnti, sui commi 1 e 5:

(milioni di euro)

	S.N.F.				Fabbisogno				Ind. netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Comma 1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1
Comma 5		40	40	40		40	40	40		40	40	40

Al riguardo, sui commi 1-3, per i profili di quantificazione, posto che i determinanti della spesa, da sostenersi in ragione annua quale limite massimo, adottati dalla RT nella quantificazione appaiono correttamente calibrati sulla base della platea degli effettivi aventi diritto, non ci sono osservazioni.

Sui commi 4 e 5, considerato che ivi viene stabilito il principio di "obbligatorietà" della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che l'autorizzazione di spesa ivi prevista per l'attuazione del Piano nazionale di formazione, e per la realizzazione delle attività formative, è invece previsto solo a decorrere dall'anno 2016, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere uno stanziamento anche per l'anno 2015.

Articolo 13 **((Valorizzazione del merito del personale docente))**

L'articolo è stato ampiamente novellato nel corso dell'esame in prima lettura, pur non modificando l'ambito di intervento.

Il comma 1 prevede che per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 2 stabilisce che il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione.

Il comma 3 prevede che la somma di cui al comma 2, definita *bonus*, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Il comma 4 dell'articolo in esame sostituisce l'articolo 11 del citato testo unico modificando la composizione, le funzioni e il nome del comitato. Le novità rispetto alla legislazione vigente riguardano:

- la durata del comitato per tre anni scolastici (anziché per uno);
- la composizione del comitato: in particolare, ne entrano a far parte due rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo di istruzione. Al contempo, il numero dei docenti è fissato in due unità, indipendentemente dalle dimensioni dell'organico dei docenti della scuola stessa, e non è prevista la figura di supplenti;

- l'individuazione dei membri del comitato da parte del consiglio di istituto (anziché del collegio dei docenti);
 - la previsione di individuazione di un sostituto nel caso in cui il comitato debba valutare il servizio di uno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 448 dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1994;
 - la previsione che, per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, il comitato sia integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di *tutor* (che, effettua, ai fini della valutazione, un'istruttoria).
- Inoltre, si affida al Comitato il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
 - dei risultati ottenuti dal docente o (anche) da un gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti e dell'innovazione didattica e metodologica;
 - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nelle attività di formazione del personale.

La RT di passaggio riferisce che il dispositivo consente al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un bonus per la valorizzazione del merito, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Per tale finalità, a decorrere dall'anno 2016, è istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui, che sarà ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 4 prevede la modifica dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari esponeva i seguenti valori, in conto maggiori spese e maggiori entrate (effetti indotti):

(mln di euro)

	S.N.F.				Fabbisogno				Ind. Netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
>spese	0	200	200	200	0	200	200	200	0	200	200	200
>entrate					0	102	102	102	102	102	102	102

Al riguardo, in premessa, considerando che il nuovo onere è evidentemente limitato all'entità autorizzazione di spesa ivi prevista, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura, in riferimento al comma 4, premesso che la riformulazione dell'articolo 11 del d.lgs. 297/1994 prevede che la rinnovata disciplina del Comitato per la valutazione dovrà espressamente avvenire "senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica", sembrerebbe necessario un supplemento di riflessione, in merito agli effetti d'impatto che la nuova disciplina dell'organismo di valutazione della didattica determinerà, giocoforza, sui fabbisogni organizzativi e tecnico amministrativi delle scuole, in connessione ai nuovi adempimenti che si renderanno necessari al suo regolare funzionamento.

Sul punto, posto infatti che l'organismo dovrà esprimere i criteri per le valutazioni concernenti la qualità dell'insegnamento impartito dai singoli docenti (*lettera a*), i risultati formativi da loro ottenuti (*lettera b*) e le responsabilità dai medesimi assunte nell'organizzazione scolastica (*lettera c*) va sottolineato che il medesimo dovrà esprimersi anche nella valutazione della *performance* dei docenti svolta nel periodo di prova ai fini della valutazione del suo "superamento". Nel complesso, appaiono quindi ipotizzabili effetti sui fabbisogni amministrativi (si pensi al personale A.T.A.) delle istituzioni scolastiche in connessione al funzionamento delle attività di supporto alla dirigenza scolastica, proprio per effetto di tali rinnovati compiti del Comitato di valutazione.

Pertanto, richiamandosi a quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, va nuovamente segnalato che ogni qualvolta nuove norme risultino associate a mere clausole di neutralità, dovrebbero essere sempre accompagnate da RT che rechino l'illustrazione dettagliata degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità per le Amministrazioni. Al contrario, risolvendosi le stesse clausole in mere affermazioni di "principio", prive di dimostrata fondatezza.

In merito poi alla stima dei profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermata la corrispondenza tra annualità di assegnazione delle risorse alle scuole, in termini di competenza, e simmetria degli effetti di "cassa" e competenza economica, indicati da prospetto per le medesime annualità.

Per i profili di quantificazione degli effetti "indotti" di maggiore entrata andrebbero richiesti i prospetti di computo con l'indicazione dei parametri adottati, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Articolo 14
(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento)

L'articolo disciplina il termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, è stato modificato durante l'esame in sede referente prevedendo che i 36 mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2994 affermava che la norma prevede, al comma 1, che i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, nonché i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del servizio sanitario nazionale, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.

Il successivo comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del "Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi", con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nel limite delle predette risorse, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà provvedere al pagamento degli indennizzi in argomento.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti d'impatto, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

S.N.F.				Fabbisogno				Ind. netto			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0

Al riguardo, premesso che il dispositivo provvede a recepire il limite cronologico massimo previsto per la reiterazione dei contratti a tempo determinato, ribadito di recente dalla Corte di Giustizia UE in 36 mesi complessivi – anche non continuativi – ivi prevedendosi, al comma 2, anche un

fondo destinato al soddisfacimento delle pretese risarcitorie di coloro che abbiano già oltrepassato tale limite, andrebbero richiesti i dati che siano idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare con la norma rispetto ai fabbisogni di spesa previsti.

In tal senso, pur prendendo atto delle prime indicazioni fornite nel corso dell'esame in prima lettura¹⁷, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione di dati analitici concernenti la platea dei soggetti da considerare al fine di valutare l'attivazione di pretese risarcitorie che, con ogni probabilità, interesseranno anche tutti i precari che abbiano già superato, all'inizio del corrente anno scolastico, il limite cronologico (nell'ambito dei "precari" storici della scuola con oltre 36 mesi di servizio) e che non risulteranno coinvolti nel piano straordinario delle assunzioni di cui all'articolo 10, nonché, indicazioni in merito agli indennizzi procacite "medi" di volta in volta già accordati, prendendo spunto da quelli mediamente già riconosciuti dal giudice ordinario in relazione alle annualità di precariato di volta in volta maturate.

Articolo 15

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche)

L'articolo prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali.

Il comma 2 aggiunto in prima lettura conferma anche per l'a.s. 2015/2016 il contingente di n.300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'art. 26, co. 8, primo periodo, della L. 448/1998.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2994 affermava che la norma prevede la possibilità per tutte le Amministrazioni, di far transitare nei propri ruoli il

¹⁷ A tale proposito, il Ministero dell'istruzione dell'università ha confermato che il combinato disposto dell'articolo 10 e del comma 1 dell'articolo 14, farà sì che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, non verranno più sottoscritti contratti a tempo determinato che determinino il superamento del limite dei 36 mesi di servizio anche non continuativi. Conseguentemente "il fondo per i risarcimenti verrà utilizzato unicamente per le situazioni venutesi a determinare sino all'anno scolastico 2014/2015. Lo stanziamento è iscritto negli anni 2015 e 2016 in considerazione dei tempi che si ritiene possano avere i procedimenti in corso e quelli di prossima attivazione". Nella risposta fornita l'Amministrazione ha rappresentato poi che non sarebbe possibile al momento procedere ad una stima delle richieste di risarcimento che potranno pervenire, poiché, ad oggi, "non esiste una pronuncia della Corte di Cassazione su tali materie ed i Giudici del lavoro si stanno comportando in maniera difforme". Pertanto, a tutela dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, opererebbe l'efficacia dell'articolo 24, commi 4 e 5, ivi disponendosi che, "qualora, a seguito della procedura di monitoraggio prevista, tra l'altro, per l'utilizzo del fondo per il risarcimento di cui all'articolo 14, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, saranno adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 6 maggio 2015, pagina 118.

personale docente, educativo ed ATA, che si trova attualmente in posizione di comando presso ciascuna Amministrazione interessata, mediante l'utilizzo delle rispettive facoltà assunzionali. Il personale potenzialmente interessato dalla norma proposta è il seguente:

- 1.071 unità di personale utilizzato presso gli USR del MIUR. Si tratta di quota parte del contingente attuale di 1.371 utilizzati, dei quali però 300 unità afferiscono -ad oggi - all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988, fatta salva dall'articolo 1, comma 331, della legge di stabilità per il 2015;
- circa 2.200 unità di personale utilizzato presso amministrazioni diverse dal MIUR – Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte dei Conti, ARAN, altri Ministeri, ecc.
- Non sono invece interessati dalla norma proposta:
- le 300 unità di personale (ridotte a 150 dal 1° settembre 2015) utilizzate dal MIUR ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 200 unità di personale utilizzate presso enti ed associazioni ai sensi del citato articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 700 unità di personale utilizzate presso le università in qualità di *tutor* dei percorsi TFA, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 315/1998;
- i distacchi sindacali;
- il personale impiegato presso il MAE per la gestione delle scuole italiane all'estero.

La norma, ad ogni modo, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, le Amministrazioni che decideranno di offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli, dovranno utilizzare, a tal fine, le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti.

Il prospetto riepilogativo non espone effetti.

Al riguardo, sul comma 1, ritenuto che la norma si iscrive appieno nei limiti alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate, non ci sono osservazioni.

Per quanto riguarda il comma 2, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva neutralità della norma connessa al collocamento fuori ruolo, per l'a.s. 2015/2016, dei n.300 dirigenti ivi richiamati, per compiti connessi all'autonomia scolastica, in deroga al contingente massimo di n. 150 unità previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 16 **(Open data)**

La norma prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, gestito dal Ministero dell'istruzione, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali.

Nel Portale, i cui dati devono essere stabilmente accessibili e riutilizzabili, sono pubblicati in formato aperto: i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati dell'Anagrafe degli studenti, gli incarichi di docenza, i Piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dalle scuole, i dati e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico, la normativa, gli atti e le circolari. Inoltre, il portale rende accessibili i dati del curriculum dello studente. Si dispone che i dati presenti nel Portale non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1 milione per il 2015 per la predisposizione del Portale e di euro 100.000 annui a decorrere dal 2016 per le spese di gestione e mantenimento del medesimo.

Viene, inoltre, previsto l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, al comma 9 si autorizza la spesa di 8 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 per il potenziamento del sistema di valutazione delle scuole.

La spesa è destinata prioritariamente alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendistati, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che al maggiore onere recato dalla stessa si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiore spesa in conto capitale	1				0,5	0,5		
Maggiore spesa corrente		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Maggiore spesa corrente		8	8	8		8	8	8

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati riporta una quantificazione degli oneri sulla base di un progetto di realizzazione del Portale in questione elaborato dalla struttura competente presso il MIUR. La tabella sottostante mostra le sintesi delle voci di spesa con una valutazione previsionale dei costi:

Voce di spesa	Unità di costo	Quantità	Importo
Infrastruttura Hardware e software di base o Canoni Cloud (primo anno)	NA	NA	€ 80.000,00
Progettazione e realizzazione della struttura di portale e dei contenuti informativi	Giornate Uomo	150	€ 109.800,00
Individuazione e predisposizione dei dataset da pubblicare per il primo impianto del portale, nei formati previsti per gli open data	Giornate Uomo	150	€ 109.800,00
Definizione di un primo set di ontologie per la descrizione dei dati pubblicati ed il collegamento con altri dati aperti	Giornate Uomo	200	€ 146.400,00
Realizzazione di applicazioni per l'interrogazione e la fruizione dei dataset, anche attraverso dispositivi mobili	Punti Funzione	2000	€ 475.800,00
Comunicazione e promozione del portale	NA	NA	€ 78.200,00
			€ 1.000.000,00
Manutenzione - 10% del costo di realizzazione			€ 100.000,00

Al riguardo, relativamente alle previsioni di spesa connesse alla realizzazione del portale si rileva che la prima voce di spesa "infrastruttura hardware e software di base o canoni *cloud* (primo anno)" potrebbe rappresentare una voce di spesa ripetitiva negli anni qualora si faccia ricorso ai canoni *cloud*. Sul punto, atteso che per la predisposizione del portale è stato stanziato un milione nel solo anno 2015 e al fine di escludere l'insorgenza di eventuali oneri aggiuntivi, appare opportuno un chiarimento.

Per quanto riguarda il comma 9 andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la determinazione della spesa di 8 milioni di euro per il potenziamento del sistema di valutazione delle scuole.

Articolo 17 (School bonus)

La disposizione in commento introduce un'agevolazione fiscale operante per un triennio in relazione a liberalità in denaro effettuate in favore di istituti del sistema nazionale di istruzione finalizzate alla realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche, alla manutenzione ed al potenziamento di quelle esistenti nonché al miglioramento della occupabilità degli studenti. Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito di imposta in misura pari al 65% dell'importo delle liberalità effettuate negli esercizi 2015 e 2016 ed in misura pari al 50% per le erogazioni disposte nel 2017. Possono beneficiare dell'agevolazione le persone fisiche, gli enti non commerciali ed i soggetti titolari di reddito d'impresa. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il beneficio fiscale – fermo restando il suddetto riparto – è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Non trovano applicazione i limiti posti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e di cui all'articolo 34 della legge 388/2000¹⁸.

I beneficiari delle erogazioni liberali sono obbligati a comunicare al MIUR, con cadenza mensile, l'ammontare delle somme ricevute nel mese di riferimento. Sono tenuti altresì a

¹⁸ L'articolo 1, comma 1, comma 53, della L. 244/ 2007 dispone che, a partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alla disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati entro il limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. L'articolo 34 della legge 388/2000 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 700.000 per ciascun anno solare.

pubblicare sul sito web istituzionale, in una pagina dedicata e facilmente individuabile, una comunicazione concernente l'ammontare delle liberalità ricevute, la loro destinazione e l'utilizzo; analoga pubblicazione è effettuata nel portale telematico del MIUR¹⁹. Si precisa che tali adempimenti sono effettuati avvalendosi delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Quantifica da ultimo i maggiori oneri associati al riconoscimento del credito d'imposta, in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020. Fa quindi rinvio all'articolo 25 del DDL per le disposizioni di copertura degli oneri finanziari.

La RT, dopo aver illustrato brevemente l'oggetto della disposizione in commento, rappresenta che, in base a dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi persone fisiche presentate nell'anno 2014 (esercizio 2013), risulta un ammontare di erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di circa 22,3 milioni di euro. Per gli enti non commerciali e per i titolari di reddito di impresa, l'ammontare di erogazioni è stimato in circa 11,4 milioni di euro. Assume quale ipotesi che tali importi siano rappresentativi delle somme oggetto dell'agevolazione e, operando una rivalutazione all'anno 2015, una ripartizione delle somme in tre rate ed applicando le aliquote per calcolare il credito di imposta stima la seguente rata di competenza annua:

	Anni 2015 e 2016	2017
Persone Fisiche	-5	-3,9
ENC e titolari di reddito di impresa	-2,5	-1,9

Considerando l'effetto di cumulo negli anni, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2015 e che il credito sia fruibile per intero in ciascun anno successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione, l'andamento di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

Credito di imposta (School Bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l'articolo 15, comma 1, lett. i-octies) riconosce una detrazione dall'IRPEF in misura pari al 19% dell'importo delle erogazioni liberali effettuate in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione nonché in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa²⁰. A essa la RT fa riferimento quando ascrive all'esercizio 2013 l'importo di 23,3

¹⁹ Le pubblicazioni sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di tutela della *privacy*.

²⁰ La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D LGS 241/1997.

milioni di euro di erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche ad istituzioni scolastiche. Il valore, considerata l'assenza di specificazioni quali la disaggregazione del dato in relazione alle diverse finalità di impiego, è inteso come riferito all'insieme delle erogazioni liberali. Poiché le finalità considerate dalla disposizione in commento possono essere ricondotte nell'ambito della finalizzazione all'edilizia scolastica posta dall'agevolazione contemplata nel TUIR, e considerato che la generica destinazione all'edilizia scolastica è solo una delle possibili finalità di impiego delle liberalità, l'aver considerato tutto il valore, senza distinzioni, può attribuire al dato assunto in RT carattere prudenziale. Si rappresenta che, nelle risposte rese dal Governo²¹ alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato rappresentato che la relazione tecnica, ai fini dei potenziali effetti in termini di gettito, ha utilizzato i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2014 persone fisiche ed i dati definitivi UNICO 2013 enti non commerciali, relativamente alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici ivi dichiarate. In particolare, per gli enti non commerciali, sono stati ricavati i dati relativi alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università di cui all'art. 15, comma 1, lett. i-*octies*; tali dati sono stati estrapolati e incrementati per tenere conto di eventuali erogazioni liberali effettuate da altri soggetti titolari di reddito d'impresa. Con riferimento, invece, ai chiarimenti richiesti in ordine alla mancata considerazione, per la rivalutazione al 2015 delle somme erogate, dell'effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito d'imposta pari al 65% e al 50% delle erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19%), si evidenzia che i dati delle dichiarazioni dei redditi presi in esame ai fini della stima sono stati assunti come *proxy* delle spese dell'agevolazione. Poiché la norma esclude la possibilità di cumulabilità con altre agevolazioni riguardanti le medesime spese, ai fini prudenziali, la somma delle erogazioni è stata ipotizzata come ulteriore spesa rispetto a quelle già agevolate senza considerare un effetto di sostituzione che avrebbe comportato una minor perdita di gettito per l'erario. Ritiene quindi che, sulla base di tale ipotesi, la stima appare improntata ad un elevato grado di prudenzialità, tale da ricomprendere anche potenziali variazioni correlate ad eventuali effetti incentivanti.

È stato evidenziato inoltre che la RT non ha considerato effetti nel 2015 poiché, per quanto riguarda le persone fisiche e gli Enti non commerciali, principali destinatari dell'agevolazione in esame, la fruizione avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo, mentre, per quanto riguarda i redditi d'impresa, si è assunto che il contribuente precederà all'utilizzo in compensazione solamente a consuntivo delle erogazioni

²¹ Nota della RGS del 5 maggio 2015 prot. n. 37695 che richiama una nota del Dipartimento delle finanze del 28 aprile 2015, prot. n. 1681.

effettuate, quindi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono avvenute le erogazioni.

Si rappresenta che da riscontro su *data warehouse* – Dichiarazioni persone fisiche – quadro RP – sez I – oneri detraibili "Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado" – risulta un ammontare di erogazioni pari a 22,786 mln di euro nell'anno di imposta 2013 (dato assunto a parametro della stima)²². L'andamento delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche per la finalità in esame nel quinquennio si presenta crescente ed è il seguente: 5.354 mln di euro, 8.504 mln di euro, 11.473 mln di euro, 15, 942 mln di euro e 22, 786 mln di euro, rispettivamente negli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013²³.

Il dato registrato nel *data warehouse* riferito alle erogazioni liberali degli enti non commerciali per l'anno di imposta 2012 è pari a 10,114 mln di euro. L'andamento che si registra nel quinquennio è invece variabile ed è il seguente: 14.398 mln di euro, 6.637 mln di euro, 5.137 mln di euro, 4.150 mln di euro e 10,114 mln di euro rispettivamente negli anni di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Da quanto sopra emergerebbe, per le persone fisiche, un trend nel quinquennio di significativa crescita dell'importo delle erogazioni dal 2009 al 2013. Per gli enti non commerciali invece si registrerebbe una maggiore variabilità nell'andamento nel periodo 2008 – 2012.

Considerato l'andamento sopra rappresentato potrebbe ritenersi non prudentiale l'indicazione dell'onere (5 mln per gli anni 2015 e 2016 e 3,9 per il 2017) associato alle erogazioni liberali delle persone fisiche. La RT assume quale rivalutazione una percentuale (+3,5%)²⁴ non in linea con la media degli incrementi percentuali annui nel quinquennio delle erogazioni liberali (+43,875% in ragione di anno) che, inoltre, lascerebbero ipotizzare un onere crescente nel tempo.

Quanto alle erogazioni liberali dei soggetti titolari di reddito di impresa, la RT e le risposte del Governo non forniscono indicazione della misura dell'incremento, dell'importo delle erogazioni liberali ipotizzate per gli enti non commerciali, né elementi informativi sui parametri e le ipotesi assunte a base della quantificazione. L'andamento e gli importi che si registrano nel quinquennio per gli enti non commerciali, l'ipotesi che un interesse, almeno analogo, possa registrarsi per i soggetti titolari di reddito di impresa e che l'interesse potrebbe ritenersi accresciuto dal rilievo della percentuale di

²² Con una frequenza di 173.177 erogazioni ed un importo medio di euro 131,58.

²³ Si registra inoltre un andamento crescente del numero dei soggetti (26.384, 52.975, 77.281, 117.968, 173.177, rispettivamente per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) mentre diminuisce l'importo medio delle erogazioni (202,93, 160,53, 148,47, 135,14, 131, 58 rispettivamente per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013).

²⁴ Che parrebbe desumersi dal seguente calcolo: $(22,3 * 65\%) / 3 = 4,83$ mln di euro; variazione percentuale rispetto al 2003: $(5 \text{ mln di euro} - 4,83 \text{ mln di euro}) / 4,83 \text{ milioni di euro} * 100 = 3,5 \%$.

detrazione (65% per gli anni 2015 e 2016 e 50% per il 2017 in luogo del 19%) e dalla circostanza che non si tratta di una agevolazione a regime, costituiscono elementi che, in assenza di ulteriori informazioni ed argomentazioni non consentono di riscontrare il carattere prudenziale della stima operata.

Con riferimento all'impatto degli oneri finanziari associati alla disposizione in esame sugli esercizi finanziari (dal 2016 al 2020), la stima operata in RT (si veda la tabella relativa all'andamento di cassa) non ha tenuto conto di una percentuale di possibili casi di incapienza del rateo di credito di imposta rispetto al tributo dovuto dal beneficiario dell'agevolazione in un dato esercizio²⁵; casi che avrebbero effetti sull'andamento di cassa degli esercizi successivi, con possibile impatto della misura, anche se in misura minima, dopo l'anno 2020. In assenza di specificazioni in proposito, appaiono opportuni chiarimenti.

Al fine di evitare incertezze applicative ed agevolare l'attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria, andrebbe valutata l'opportunità di indicare le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, con preferenza per quelle forme che ne consentono la tracciabilità senza gravare nel contempo eccessivamente il donante. Inoltre andrebbe confermata l'adeguatezza del meccanismo di pubblicazione sui siti istituzionali a consentire i riscontri incrociati dell'Amministrazione finanziaria e del MIUR in ordine alla spettanza del credito di imposta ed all'effettivo utilizzo delle erogazioni per le finalità individuate dalla norma.

Articolo 18

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica. Piano straordinario di verifica dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica)

Il comma 1 dell'articolo in esame, disponendo l'inserimento di una nuova lettera – *e-bis*) – dopo la lettera *e*) del comma 1, art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rende detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro ad alunno o studente.

Si specifica inoltre che per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa resta valido il beneficio di cui alla lettera *i-octies*²⁶, non cumulabile con quello in oggetto.

Il comma 2 prevede l'avvio di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, sui cui esiti il MIUR è tenuto a presentare

²⁵ Si veda in proposito l'analogha configurazione normativa del credito di imposta previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (c.d. art bonus) ed in particolare la circolare n. 24/E dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2014 che, in relazione alla agevolazione predetta ha chiarito che la quota annuale del credito, ripartibile in tre anni, non utilizzata può essere riportata in avanti senza limiti temporali. Anche nei casi di utilizzo in compensazione, prevista come nel caso in esame, per i titolari di reddito di impresa, il mancato utilizzo in tutto o in parte del terzo del credito potrà essere utilizzato per l'ammontare residuo nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

²⁶ Relativo alla detrazione per le erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione.

una relazione annuale al Parlamento; la verifica deve anche individuare le scuole paritarie di secondo grado in cui il numero dei diplomati è significativamente diverso dal numero di alunni che frequentano le classi iniziali o intermedie. Viene infine precisato che l'attuazione della disposizione deve avere luogo attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT associata al DDL originario indicava i seguenti effetti finanziari, in termini di cassa, nell'ipotesi dell'entrata in vigore dell'agevolazione a partire dal 2015:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-116,2	-66,4

Tale andamento deriva dalla stima di una contrazione del gettito di competenza pari a 66,4 milioni di euro annui e dall'ipotesi che nessun contribuente utilizzi il metodo previsionale²⁷. Il Governo²⁸ ha motivato la mancata considerazione di possibili effetti sull'esercizio 2015 (per eventuali minori acconti conseguenti all'utilizzo del metodo previsionale) con la cautela che di norma induce i contribuenti a servirsi del metodo storico, per evitare di incorrere in sanzioni e nel pagamento degli interessi previsti per le somme non versate in sede di acconto.

Il minor gettito di competenza, pari appunto a 66,4 milioni annui, è stato calcolato prendendo in considerazione il tetto massimo di spesa detraibile (pari a 400 euro ad alunno) e la percentuale di detraibilità del 19 per cento; come riferimento ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari è stato assunto il numero di alunni che hanno frequentato una scuola paritaria (dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) nell'anno scolastico 2013-2014, che sulla base dei dati del MIUR è pari a circa 874.000 unità (di cui 622.000 infanzia, 186.000 primaria, 66.000 secondaria di primo grado). La RT specifica poi che il disposto in base al quale per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, rimane fermo il beneficio previsto alla lettera *i-octies*) - comprensivo della "contribuzione volontaria" da parte delle famiglie e non cumulabile con quello di cui alla presente lettera - non comporta nuovi o maggiori oneri dal momento che i corrispondenti effetti finanziari sono stati già quantificati e scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al decreto-legge n. 7 del 2007 che ne aveva previsto l'introduzione.

Successivamente, nel corso dell'esame del testo presso la Camera dei deputati, è stata deliberata un'estensione del beneficio alle spese sostenute per la frequenza delle scuole superiori. Ciò è avvenuto attraverso l'approvazione di un

²⁷ Cfr. Dipartimento delle finanze, Nota n. 1682 del 28/4/2015.

²⁸ Cfr. Documentazione depositata dal Governo in data 5 maggio 2015 presso la V C.p.

emendamento parlamentare, il quale ha provveduto a coprire²⁹ l'onere corrispondente stimato in ragione di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,1 milioni a decorrere dal 2017.

La RT di passaggio, trasmessa dal Governo in data 1 giugno, riporta gli oneri derivanti dall'articolo in esame come indicato di seguito:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-132,2	-75,5

L'onere complessivo corrisponde dunque alla somma di quello derivante dal testo originario dell'articolo e di quello associato alla modifica sopra descritta³⁰.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la RT di passaggio non ha provveduto ad aggiornare il dato complessivo riferito al numero di alunni in relazione ai quali è prevista la detraibilità del 19 per cento per le spese sostenute per la frequenza scolastica. Esso è indicato infatti in 874.000 come nella RT originaria, nonostante siano stati aggiunti, ai fini del calcolo degli oneri dell'articolo - coerentemente con quanto dispone la norma approvata dalla Camera dei deputati - 119.111 studenti di scuola secondaria di secondo grado paritaria: si tratta dunque di un insieme 993.111 alunni. Si rileva che la RT aggiornata indica effetti finanziari di minor gettito associabili al testo in esame, proporzionali a quelli di cui alla versione precedente: l'incremento percentuale è infatti del 14 per cento circa sia con riferimento alla platea dei soggetti che con riguardo all'onere corrispondente.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che l'oggetto del beneficio in parola è individuato nelle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione³¹, che comprende le scuole statali e quelle paritarie private e degli enti locali, andrebbe valutata, al fine di evitare incertezze applicative, l'opportunità di specificare meglio il concetto di "spese sostenute". Potrebbe infatti non essere univoca l'interpretazione della norma, al fine di stabilire se rientrino o meno nell'ambito di dette spese tutte le tasse scolastiche previste dall'ordinamento per gli alunni che frequentano l'ultimo biennio delle scuole superiori statali³². Si ricorda che dette tasse scolastiche, in base al decreto legislativo n. 297/1994, art. 200, sono suddivise in quattro tipologie: di iscrizione

²⁹ Attraverso la riduzione del Fondo "La Buona scuola" di cui al provvedimento in esame, in misura pari a 16 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,1 milioni dal 2017 al 2020, nonché la riduzione del Fondo ISPE per 9,1 milioni annui a decorrere dal 2021.

³⁰ Per il 2016: $-116,2-16 = -132,2$ milioni; per il 2017: $-66,4-9,1 = -75,5$ milioni.

³¹ Di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

³² Ovvero dopo il compimento del sedicesimo anno di età ed il conseguente assolvimento dell'obbligo scolastico

(6,04 euro), di frequenza (15,13 euro), di esame (12,09 euro) e per il rilascio del diploma (15,13 euro).

Con riferimento ai dati utilizzati dalla RT per la quantificazione del minor gettito, si rileva che si è pervenuti all'individuazione del numero delle agevolazioni ragionevolmente attivabili a decorrere dal 2015 attraverso la mera trasposizione del numero di studenti relativo ad un unico anno scolastico – nella fattispecie l'anno scolastico 2013-2014 – individuando nei più recenti dati disponibili quelli rappresentativi dello scenario attuale, pur nella consapevolezza che nell'anno scolastico precedente si era registrato un numero di studenti pari a 902.481 unità³³. Si osserva che sarebbe opportuno, dato che le frequenze degli iscritti appaiono soggette a variazioni - presumibilmente legate a molteplici ordini di motivi - prendere in esame l'andamento che caratterizza un arco temporale più esteso, valutando altresì se possa esistere, ed in quale misura, un effetto incentivante – con riferimento alla possibile scelta di una scuola paritaria – legato al beneficio fiscale stesso; ciò in considerazione del fatto che si tratta di un'agevolazione a regime e, quindi, per l'erario, di un onere permanente nel tempo.

Con riferimento a quanto espresso dal Governo³⁴ in merito alla mancata considerazione di possibili effetti sull'esercizio 2015 di minori acconti conseguenti all'utilizzo del metodo previsionale, motivata con la cautela attribuita ai contribuenti ed indotta dal timore di poter incorrere in sanzioni e nel pagamento degli interessi previsti per l'eventuale differenza di acconto non versata, si osserva che tale argomentazione non sembra potersi estendere automaticamente a tutti gli interessati; si potrebbe quindi tenere in qualche modo conto, in via prudenziale, della facoltà di utilizzare il metodo previsionale, pur ritenendo che nella generalità dei casi si farà ricorso al metodo storico.

Per quanto riguarda l'avvio, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del piano di verifica previsto dal comma 2, la RT afferma che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito si evidenzia che, al fine di assicurare l'efficacia dell'attività di verifica alla quale è chiamato il Ministero, andrebbe valutata l'opportunità di una più precisa definizione dei parametri da utilizzare per la verifica stessa: la disposizione prevede infatti, tra l'altro, che siano indicate le istituzioni scolastiche di secondo grado: *"caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e*

³³ Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in risposta alle richieste di chiarimento, il MIUR ha confermato i dati indicati nella RT. Si legge inoltre nella nota: *"Infatti i frequentanti risultano in calo soprattutto nella scuola dell'infanzia (-28 mila nel complesso, - 20 mila solo nell'infanzia). Inoltre non sono disponibili i dati relativi all'anno scolastico 2014/2015 per poter confermare il trend ma già i primi dati vanno in quella direzione"*.

³⁴ Cfr. Documentazione depositata dal Governo in data 5 maggio 2015 presso la V C.p.

intermedie". L'opportunità di chiarezza nella definizione riguarda non solo l'aspetto quantitativo (ovvero la traduzione in termini oggettivamente misurabili dello "scostamento significativo" di un numero rispetto a un altro), ma anche l'esplicitazione della direzione dello scostamento che viene ritenuta apprezzabile; dal momento che si tratta di una nuova attività alla quale il Ministero deve far fronte, con le risorse di cui dispone a legislazione vigente, la richiamata esplicitazione potrebbe verosimilmente rendere più agevole la realizzazione del piano di verifica, con ricadute positive sotto il profilo dell'efficienza.

Articolo 19 **(Scuole innovative)**

Il comma 1 affida ad un decreto del MIUR il riparto alle regioni delle risorse di cui al successivo comma 6 (300 mln nel triennio 2015-2017), destinate a favorire la costruzione di scuole innovative.

Il comma 2 stabilisce che le regioni provvedano a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio, dandone formale comunicazione al MIUR.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'indizione di un concorso con procedura aperta, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni, nel limite delle risorse assegnate dal comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

Il comma 4 attribuisce la responsabilità della selezione dei progetti ad una commissione di esperti nei confronti dei quali non sono previsti gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 5 dispone che gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possano affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito di concorso di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (concorso di idee).

Il comma 6 per la realizzazione delle scuole dispone l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)³⁵ sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che una nuova scuola di medie dimensioni costa circa 5 milioni di euro e ipotizzando la costruzione di circa 30 scuole che rispondano ai criteri indicati in tutto il territorio nazionale, si presume una spesa di circa 300 milioni di euro. Per la realizzazione delle scuole sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017. La norma quindi comporta un onere, costituito dai canoni di locazione, da corrispondere all'INAIL, proprietario degli edifici, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

³⁵ Dovrebbe trattarsi dei canoni di locazione da versare all'INAIL nel caso in cui l'Istituto, nell'ambito dei piani di investimento effettuati, acquisti l'immobile adibito a scuola e lo dia in locazione alla stessa.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Canoni all'INAIL a carico dello Stato		3	6	9		3	6	9

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, in ordine all'utilizzo di "quota parte delle risorse" di cui all'articolo 18, comma 8 del decreto-legge n. 69 del 2013, afferma che l'indicazione di quota parte delle risorse appare necessaria al fine di non compromettere gli interventi eventualmente già programmati.

Circa la spendibilità delle citate risorse, la nota conferma che la spendibilità delle risorse considerate è coerente con quanto già scontato nelle previsioni e, pertanto, non si determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

La nota, inoltre, a seguito di richiesta di chiarimenti circa il numero complessivo di scuole alla luce dell'indicazione dell'onere medio in 5 milioni, da cui deriverebbe la possibilità di costruire 60 scuole e non 30, specifica che nella RT si fa riferimento al costo di costruzione di una scuola nuova di medie dimensioni, al quale andranno sommati i costi necessari alle innovazioni di tipo architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico.

Relativamente all'impatto dei canoni sui saldi di finanza pubblica, la nota conferma l'impatto ascritto, atteso che si tratta di somme classificate nell'ambito dei trasferimenti a pubbliche amministrazioni.

Infine, la nota assicura che l'utilizzo delle risorse in esame non compromette gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse risorse.

Al riguardo, si premette che la copertura è individuata nell'utilizzo di quota parte delle risorse che l'art. 18, co.8 del decreto-legge n. 69 del 2013 aveva destinato all'edilizia scolastica per un massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016. Tuttavia l'onere è determinato in 300 milioni complessivi in un triennio, senza limiti annuali e sugli anni dal 2015 al 2017, quindi con uno slittamento di un anno. Peraltro, un terzo della copertura si riferisce all'esercizio 2014 ormai concluso per cui si utilizzerebbe come copertura una disponibilità in conto residui. Come già rilevato con riferimento all'articolo 7, si ricorda che il ricorso a disponibilità in conto residui non è contemplato tra le forme di copertura ritenute legittime dalla legge di contabilità.

La risposta fornita in prima lettura a fronte di analoga richiesta di chiarimenti, sopra riportata, affermando che: "la spendibilità delle risorse considerate è coerente con quanto già scontato nelle previsioni" non sembra sufficiente a superare le perplessità.

Al fine di circoscrivere l'onere derivante dalla norma e escludere l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario fornire ulteriori chiarimenti circa l'entità delle risorse effettivamente disponibili ai sensi dell'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013. Infatti, se da un lato la norma prevede una spesa di 300 mln di euro per la costruzione delle scuole e l'introduzione delle innovazioni richieste, dall'altro lato la successiva nota del Governo evidenzia la necessità di mantenere nel testo normativo la dicitura "quota parte delle risorse", al fine di non compromettere gli interventi eventualmente già programmati. In altre parole, da una parte sembra presupporre l'integrale utilizzo delle risorse a valere sull'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dall'altra, per non compromettere gli interventi già programmati a valere sulle stesse risorse, si assicura solo una quota parte delle risorse. Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire le parole "pari a 300 milioni di euro" con le parole "fino a 300 milioni di euro".

Infine, si segnala che la quantificazione dei canoni da corrispondere all'INAIL non risulta accompagnata dai dati e dagli elementi sottostanti la loro determinazione.

Articolo 20

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)

I commi 1 e 2 dispongono che all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, siano attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Si prevede l'estensione della composizione dell'Osservatorio ad organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza, nonché l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017. La programmazione è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani triennali di interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012 ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 69 del 2013 sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale in quanto semplicemente consente la partecipazione della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo stesso modo l'integrazione della composizione dell'Osservatorio con la partecipazione delle organizzazioni civiche e l'istituzione di una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si potrà provvedere a quanto previsto nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, la RT rappresenta che il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", annualmente realizza progetti di carattere nazionale. Inoltre, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli interventi da finanziarie a sostegno dell'offerta formativa a valere sulle risorse di cui alla legge n. 440/1997. Come già previsto per il passato, a valere sulle citate risorse possono essere realizzati progetti nazionali, tra cui la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Per quanto riguarda il comma 2, la RT afferma che le disposizioni intendono considerare la programmazione di interventi di edilizia scolastica quale programmazione nazionale che definisce l'intero fabbisogno triennale in materia di edilizia scolastica. Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, anche per la parte che estende taluni poteri derogatori e semplificazioni procedurali a tutte le procedure di edilizia scolastica, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, precisa che la partecipazione della Struttura di missione all'Osservatorio sull'edilizia scolastica si sostanzia in riunioni periodiche di carattere prevalentemente politico che non comportano evidentemente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al coordinamento della disposizione che prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 – a beneficio degli enti locali e con la possibilità di porre i canoni di investimento a carico delle regioni – con le disposizioni del precedente art 19 che prevedono l'utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione da parte dell'INAIL di edifici scolastici, con canoni di locazione a carico del bilancio statale, la nota fa presente che il richiamo al comma 2, relativamente all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, è puramente residuale in quanto potrebbero residuare risorse INAIL all'esito delle procedure di cui all'art. 19, che possono essere utilizzate per la programmazione nazionale.

Al riguardo, attesi i chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

I commi 3 e 4 dispongono che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame – relative ai finanziamenti previsti da varie disposizioni, salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte – siano destinate all’attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici.

A tal fine, gli enti locali comunicano il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le economie accertate sono destinate a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell’ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2 – fermi restando i piani di ammortamento in corso e le relative autorizzazioni di spesa – nonché agli interventi che si rendono necessari a seguito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui al successivo articolo 21 o sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Le regioni sono tenute a fornire al MIUR il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 21 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

Il comma 12 dispone che le risorse destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, sono destinate alla programmazione nazionale, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 21 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia.

La RT afferma, con riferimento al comma 3, che le disposizioni prevedono l’accertamento delle risorse di cui alla legge n. 23 del 1996 attraverso una procedura di monitoraggio sulla base delle risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Le economie sono destinate a ulteriori interventi di edilizia scolastica, prevedendo pertanto un più efficace utilizzo delle risorse, che restano nella disponibilità della Cassa depositi e prestiti. Le norme pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 4, la RT chiarisce che le norme prevedono termini e modalità precise per il monitoraggio di risorse già presenti presso le regioni. Trattandosi di un utilizzo più efficace e immediato di risorse già disponibili nei bilanci delle regioni, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 12, la RT afferma che le norme dispongono una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente e che pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, conferma che l'utilizzo delle somme in esame risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali.

Al riguardo, atteso il chiarimento del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 5 dispone che, a valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione dei Piani operativi nazionali FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

La RT ribadisce che agli eventuali maggiori oneri derivanti da eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi e alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, conferma la compatibilità dell'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica per la restituzione all'Unione europea di risorse comunitarie e di cofinanziamento finanziarie.

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse in esame presenti sul fondo per l'edilizia scolastica e derivanti dai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica sia compatibile con i profili di spesa già scontati a legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che la sanzione, consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio³⁶, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, sia ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal

³⁶ Per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, disposta ai sensi dell'art. 1, co. 380, della L. 228/2012 in conseguenza della nuova disciplina dell'IMU, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno³⁷. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al MEF, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che, per motivi prudenziali, gli effetti delle sanzioni non sono scontati sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 consente agli enti locali beneficiari dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici – di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 (delibere CIPE n. 102/2004, n. 143/2006 e n. 17/2008) – di utilizzare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 e nel limite del finanziamento complessivo autorizzato, le economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole. In caso di mancata rendicontazione si preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Le somme relative a interventi non avviati, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, nonché di ulteriori interventi che si rendano necessari.

Al fine di garantire, inoltre, la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi delle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente.

Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare le aggiudicazioni provvisorie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017.

I commi 8 e 9 prevedono la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica e che lo stesso Fondo possa essere alimentato anche attraverso l'apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti esterni.

Il comma 10 stabilisce, per gli interventi di edilizia scolastica dichiarati di somma urgenza, una tempistica certa con riferimento al rilascio dei visti, pareri e nulla-osta previsti a normativa vigente.

Il comma 11 proroga dal 1° settembre 2015 al 1° novembre 2015 il termine a partire dal quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i Comuni non capoluogo di provincia sono tenuti a procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi.

³⁷ Si ricorda, al riguardo che per i comuni è vigente una deroga al patto di stabilità, introdotta dall'art. 48, co. 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (Legge 89/2014), riguardante le spese sostenute per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015: in particolare, le spese in questione sono escluse dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto medesimo, nel limite massimo complessivo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati.

La RT con riferimento al comma 7, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa tratta di risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui viene previsto l'utilizzo per le medesime finalità e stanziato a quei fini. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai commi 8 e 9, la RT afferma che si tratta di una semplice norma di proroga al 31 dicembre 2018 per l'utilizzo delle risorse inserite nel Fondo rotativo per la progettualità, destinando prioritariamente le risorse a progetti per le zone a maggior rischio sismico.

Con riguardo al comma 10, la RT rileva che la norma è di carattere ordinamentale e prevede procedure semplificate e termini perentori per il rilascio di pareri, visti e nulla-osta nell'ambito delle procedure di somma urgenza per interventi di edilizia scolastica. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente al comma 11, la RT afferma che la stessa possiede carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, conferma che l'utilizzo delle somme di cui ai commi 7 e 8 risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali di spesa.

Al riguardo, appare utile fornire ulteriori elementi informativi circa la presenza di risorse presso la Cassa depositi e prestiti da poter utilizzare per finalità di edilizia scolastica e se l'utilizzo di tali somme, a fronte del mancato avvio di interventi e dell'assenza di obblighi giuridicamente vincolanti, non possa produrre un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello scontato nei tendenziali.

Il comma 13 stabilisce che il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo viene effettuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011³⁸.

La RT afferma che le attività di monitoraggio saranno effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, attesa la specificazione della RT, nulla da osservare.

Il comma 14 prevede che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro

³⁸ Il decreto definisce le informazioni che le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa prevede una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 15 e 16 novellano l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 in materia di mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria. In particolare, si introducono i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Essi estendono alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula di mutui trentennali per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico relativi ad immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si prevede che le istituzioni AFAM possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 4 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa sempre a interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

L'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione è demandata ad un decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 16 incrementa da 40 a 50 milioni di euro annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016 (mantenendo la cifra di 40 milioni per il 2015) l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 per gli interventi di edilizia scolastica, universitaria e AFAM.

La RT oltre a descrivere la norma, con riferimento al comma 16 specifica che ai maggiori oneri si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura all'articolo 25.

Al riguardo, con riferimento alla riduzione pari a 4 mln di euro annui a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004, si segnala che il capitolo di spesa interessato (cap. 7312/MIUR) presenta uno stanziamento pari ad euro 4.069.705 per il 2015 e ad euro 4.080.795 per ciascuno degli anni 2016-2017. Attesa l'entità della riduzione appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse a decorrere dal 2016 e che il loro utilizzo non comprometta le finalizzazioni eventualmente già previste a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Ancora, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi al fine di dimostrare la congruità della quantificazione degli ulteriori effetti finanziari da compensare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, recati dalla disposizione in commento e pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 15 milioni di euro per il 2018 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Relativamente all'utilizzo del citato Fondo appare altresì necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 21 **(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici)**

Il comma 1 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici. Si dispone inoltre che le indagini diagnostiche possono essere cofinanziate dagli enti locali proprietari degli edifici.

Il comma 2 prevede che un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca le modalità e i termini per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali, tenuto conto anche della vetustà degli edifici scolastici interessati.

Il comma 3 prevede che possano essere finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12, gli interventi di messa in sicurezza ritenuti necessari a seguito delle indagini diagnostiche disposte dalla legge in esame, nonché di quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 ai sensi dell'intesa sottoscritta il 28 gennaio 2009 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che al relativo onere si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiore spesa in c/capitale	40				10	20	10	

Al riguardo, andrebbero meglio chiariti gli effetti della norma in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, attesa la vigenza per gli enti locali, destinatari dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, delle regole del patto di stabilità interno. In particolare, andrebbe chiarito se il finanziamento in

esame, stante il silenzio della norma, sia soggetto o meno alle regole del patto di stabilità interno.

CAPO VII

Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di istruzione

Articolo 22

(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)

L'articolo riformulato in prima lettura contiene la delega al Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione. Durante l'esame in prima lettura sono state soppresse – oltre che le deleghe di cui già si è dato conto (autonomia scolastica, dirigenti scolastici, ITS, ausili digitali per la didattica) anche quelle concernenti la *governance* della scuola e gli organi collegiali.

Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare – a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola:

- in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso;
- nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente;
- alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente.

Altre modifiche intervenute durante l'esame in prima lettura hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue, che occorre rivedere i criteri di "inserimento nei ruoli per il sostegno didattico", al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno (l'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei ruoli separati per i docenti di sostegno), che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.

Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è stato previsto che lo stesso è riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali).

Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo.

È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della "creatività connessa alla sfera estetica".

Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata (anziché della Conferenza Stato-regioni).

La RT di passaggio riferisce che l'articolo prevede la delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione, per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati alle lettere a)-i).

Per la quantificazione dei maggiori oneri previsti dall'articolo rinvia a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" il quale prevede che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri non quantificabili al momento del conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, premesso che il dispositivo si limita a disporre il conferimento di una delega al governo ivi riportando i principi e criteri direttivi da osservare nella sua attuazione, la verifica dei profili finanziari risulterà giocoforza possibile solo al momento della emanazione dei relativi decreti delegati, come del resto sottolineato dalla RT, per cui non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si sottolinea che la disciplina di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità prescrive che il rinvio nello scrutinio degli effetti finanziari in presenza di leggi di delega debba avvenire solo in presenza di deleghe di particolare "complessità" per la materia trattata, dovendo ordinariamente intendersi la sede dell'approvazione della medesima legge di delega quale momento precipuo deputato anche allo scrutinio degli effetti finanziari delle nuove norme che si intendono approvare.

Pur ritenendo che alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati appaiono suscettibili, in linea di principio, di determinare oneri aggiuntivi di spesa, non si formulano osservazioni in considerazione della clausola riportata al comma 6 dell'articolo in esame, in base al quale eventuali decreti legislativi onerosi saranno emanati solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziino le occorrenti riserve.

CAPO VIII

Disposizioni finali e norme finanziarie

Articolo 23 (Deroghe)

L'articolo prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'a.s. 2015/2016). Dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci.

Per i profili di interesse, è da segnalare l'aggiunta del comma 4, laddove si prevede che fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il contingente massimo della Scuola da dislocare all'estero presso le scuole italiane, le disposizioni della presente legge si applichino alle scuole italiane all'estero solo in quanto compatibili e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I commi 6 e 7 prevedono l'adozione di un DM del MIUR per adeguare l'applicazione della presente legge alle scuole di lingua slovena o bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

La RT di passaggio riferisce in sintesi che trattasi di norme ordinamentali. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 6, in particolare, afferma che ivi si prevede che per le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si stabiliscono le norme speciali riguardanti in particolare: la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente; le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in particolare sui commi 4 e 6-7, andrebbe confermato che alle disposizioni ivi indicate si potrà provvedere nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbe altresì confermato che le attività dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena possano essere volte nell'ambito delle sole risorse già assegnate alla medesima struttura in base alla normativa vigente.

Articolo 24 **(Abrogazione e soppressione di norme)**

Il comma 1 prevede che l'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

Il comma 2 stabilisce che al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola "docente," è soppressa.

La RT di passaggio riferisce che trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 25 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nel 2016, 1.865,70 milioni nel 2017, 1.909,60 milioni nel 2018, 1.951,20 milioni nel 2019, 2.012,93 milioni nel 2020, 2.058,50 milioni nel 2021, 2.104,44 milioni nel 2022, 2.150,63 milioni nel 2023, 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dal 2025, rispetto a quelle determinate dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché dall'art 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

Il comma 2 afferma che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 313.000 euro per l'anno 2016, a 29.563.000 euro per l'anno 2017, a 10.863.000 euro per l'anno 2018, a 13.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.995,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a

2.995,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6 e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede: a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Il comma 4 prevede che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

La RT di passaggio ribadisce che il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nel 2016, 1.865,70 milioni nel 2017, 1.909,60 milioni nel 2018, 1.951,20 milioni nel 2019, 2.012,93 milioni nel 2020, 2.058,50 milioni nel 2021, 2.104,44 milioni nel 2022, 2.150,63 milioni nel 2023, 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,60 milioni annui a decorrere dal 2025, rispetto a quelle determinate dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, nonché dall'art 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.

Sul comma 2 la RT aggiornata afferma che ivi si prevede l'istituzione di un fondo di parte corrente denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con uno stanziamento pari a 2.983.000 euro per l'anno 2015, a 313.000 euro per l'anno 2016, a 29.563.000 euro per l'anno 2017, a 10.863.000 euro per l'anno 2018, a 13.763.000 euro per l'anno 2019, a 3.900.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 16.923.000 euro per l'anno 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle economie e delle finanze, che potrà destinare un importo sino ad un massimo del 10 per cento del predetto fondo ai servizi istituzionali e generali

dell'Amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 22 e 23, 4, comma 7, 7, comma 7, 9, commi 9 e 17, 12, commi 3 e 5, 13, comma 1, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, commi 6 e 9, 19, comma 6, 20, comma 16, e 21, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.933,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.955,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.999,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.038,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 17, comma 6, e 18, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 9.100.000 euro per l'anno 2022, a 31.367.000 euro per l'anno 2023, a 74.587.000 euro per l'anno 2024 e a 114.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La RT di passaggio evidenzia poi che la spesa autorizzata complessivamente nel provvedimento risulta inferiore di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018 rispetto alla copertura finanziaria indicata, come risulta anche dal prospetto degli effetti finanziari allegato. Ciò in quanto, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni in materia del cinque per mille a favore delle istituzioni scolastiche, durante l'esame in Aula, si è determinata una minore spesa.

Tale spesa per gli anni 2017 e 2018 trovava copertura con il Fondo la "Buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui al comma 2 del presente articolo 25. Pertanto, la dotazione del citato fondo dovrebbe essere ricondotta agli importi di 79.563.000 euro per l'anno 2017 e di 40.863.000 euro per l'anno 2018, posto che il riepilogo degli oneri complessivi

indicato al comma 3 tiene conto dell'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 4 prevede che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il prospetto riepilogativo annesso alla RT aggiornata evidenzia i seguenti effetti in conto oneri/coperture:

(mln di euro)

	S.N.F.					Fabbisogno					Ind. Netto				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
>en.co1						263,9	899	904,9	926	946	263,9	898,9	905	926,2	946,3
>sp. co.2	3	0,3	29,6	10,9	13,8	3	0,3	29,6	10,9	13,8	3	0,3	29,6	10,9	13,8
>sp.co3a	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
>en.co3b	0	0	0	0	0	485	1.455	1.455	1.455	1.455	485	1.455	1.455	1.455	1.455
>sp.co.4	0	0	0	0	0	184,8	363	376,2	405	450	184,8	362,7	376	404,9	449,7

Un ricostruzione del quadro contabile complessivo delle risorse riferibili ai commi 3 e 4 evidenzia:

(mln di euro)

Articolo 25													
Oneri													
	S/E	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	p./t.
Oneri co. 3, I per.	> S	1.000,00	2.860,30	2.909,50	2.903,70	2.911,20	2.955,06	3.000,63	2.933,60	2.955,86	2.999,08	3.038,83	p
Oneri co 3, II per.			139,70	90,50	96,30	88,80	81,30	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	p
Totale		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.036,4	3.076,1	3.009,1	3.031,4	3.074,6	3.114,3	p
Coperture/Compensazioni													
	S/E	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	p./t.
F."buona scuola"	< S	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	p.
FISPE	< S	0	0	0	0	0,00	37,36	76,13	9,10	31,36	74,58	114,33	p
Totale		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.037,36	3.076,13	3.009,10	3.031,36	3.074,58	3.114,33	
F. comp. eff. fin.	< S	184,8	362,65	376,16	404,86	449,69	459,75	357,65	335,37	312,96	292,00	272,72	p

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va segnalato che nel corso dell'esame in prima lettura, la Camera dei deputati ha approvato numerose modifiche al provvedimento, la cui copertura finanziaria è adottata con l'articolo in esame.

In tale contesto, le novità introdotte concernono, in sintesi:

- l'incremento, in misura pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 2, comma 22);
- l'ulteriore incremento, in misura pari a 46 milioni di euro per il 2016 e a 14 milioni di euro per il 2017, del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici (articolo 9, comma 9, secondo periodo);
- l'attribuzione degli incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle attività svolte dal Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici, anche in deroga alle percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di spesa di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 (articolo 9, comma 17);
- l'estensione anche con riferimento al ciclo della scuola superiore di secondo grado della detraibilità della spese sostenute per la frequenza scolastica, con maggiori oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2016 e in 9,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 (articolo 18, comma 1);
- l'incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per la durata di ammortamento dei relativi mutui, dei contributi pluriennali stanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 20, comma 16).

La copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri derivanti dalle citate modificazioni al testo si è provveduto con le seguenti modalità:

- attraverso riduzione, in misura pari a 8,7 milioni di euro per il 2015, a 97,4 milioni di euro per il 2016, a 105,1 milioni di euro per il 2017, a 71,1 milioni di euro per il 2018, a 34,1 milioni per il 2019, a 26,1 milioni di euro dal 2020 al 2021 e a 17 milioni di euro per il 2022, delle risorse stanziare nel Fondo denominato "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del provvedimento in esame;
- mediante l'ulteriore riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b).

In proposito, venendo ai profili di copertura dell'articolo in esame, innanzitutto in merito all'utilizzo del Fondo denominato "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo al comma 2, si segnala che le nuove disposizioni inserite in prima lettura sono

coerenti con il complesso delle finalità per le quali il Fondo medesimo è stato istituito.

A ragion per cui, non ci sono osservazioni.

Circa l'utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui al comma 3, lettera *b*), del quale, rispetto al testo iniziale del provvedimento, è stata prevista un'ulteriore riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a 59,1 milioni di euro per il 2022 e a 69,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, appare opportuno che il Governo chiarisca – in ragione dell'incremento degli oneri posti a suo carico e della variazione temporale del suo impiego – che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità.

Inoltre, per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), al comma 4, in una misura pari ad ulteriori 20 milioni di euro per il 2018, a 60 milioni di euro per il 2019 e a 80 milioni di euro per il 2020, si segnala che il maggiore impiego deriva dalla introduzione del comma 16 dell'articolo 20, con il quale è stato disposto l'aumento, in una misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per la durata di ammortamento dei mutui, dei contributi pluriennali stanziati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.

A tale proposito, per i profili di copertura, è indispensabile che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse.

In proposito, andrebbe valutata l'opportunità di dare all'autorizzazione di spesa e alla relativa copertura finanziaria una separata evidenza, analogamente a quanto disposto per l'articolo 20, comma 15, in modo da far risultare l'effettiva durata dell'intervento.

Il comma 5 prevede che ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 12.

Il comma 6 prevede che qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 4, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 7 stabilisce che ai componenti del comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Il comma 8 prevede che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

La RT aggiornata, con specifico riguardo all'istituzione del comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui al comma 5, afferma che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il comma 7 dispone che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Si prevede inoltre che, qualora, a seguito della predetta procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'art.17, comma 13, della legge n. 196/2009 che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 51 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'allegato prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti d'impatto.

Al riguardo, in riferimento all'istituzione del comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio della spesa relativa al piano straordinario di assunzioni, alla progressione economica dei docenti e all'utilizzo del fondo per il risarcimento, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e ribadito dalla relazione tecnica, l'istituzione ed il funzionamento del comitato avvenga senza oneri a carico del bilancio dello Stato e in considerazione del fatto che, per effetto della disposizione del comma 6, viene espressamente esclusa la corresponsione ai componenti del comitato di qualsiasi compenso e rimborso spese.

Per i profili di copertura finanziaria del dispositivo, si rileva che il comma 6 dispone che, qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 5 – concernente la spesa relativa all'organico dell'autonomia in relazione al piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento per il superamento dei contratti di lavoro a termine, di cui all'articolo 14 – dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento in esame, dovranno essere adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196

del 2009. Sul punto va sottolineato che la previsione dell'adozione di misure correttive in caso di emersione di una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento in materia di assunzioni e di progressione economica dei docenti, non appare coerente con la natura delle spese derivanti dalle disposizioni, che appaiono invece configurate dal testo come limiti massimi di spesa. La disposizione sembrerebbe giustificarsi solo in relazione a possibili esiti del contenzioso risarcitorio divergenti rispetto a quanto previsto dall'articolo 14. Si segnala peraltro che, qualora tali spese fossero configurate in termini di mere previsioni di spesa, sarebbe necessario inserire nel testo una apposita clausola di salvaguardia finanziaria.

Si rileva inoltre la necessità di prevedere una clausola di salvaguardia per gli effetti derivanti dall'articolo 17, comma 6 e dall'articolo 18, comma 1 (rispettivamente credito di imposta per erogazioni liberali e detraibilità spese sostenute per la frequenza scolastica), in quanto si è in presenza di previsioni di spesa che ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità devono essere accompagnate da specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

Articolo 26
(Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore)

L'articolo reca la clausola di salvaguardia secondo la quale le disposizioni recate dalla legge in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Dispone, inoltre, l'immediata entrata in vigore della legge.

La RT aggiornata afferma che trattasi di norma ordinamentale.
Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2015 [Nota di lettura n. 81](#)
A.S. 1719: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Apr 2015 [Nota di lettura n. 82](#)
A.S. 1854: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Documento di economia e finanza 2015 (**Doc. LVII, n. 3**)
- Mag 2015 [Nota di lettura n. 83](#)
Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (**Atto del Governo n. 157**)
- " [Nota di lettura n. 84](#)
Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (**Atto del Governo n. 158**)
- " [Nota breve n. 11](#)
Le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea
- " [Elementi di documentazione n. 21](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Elementi di documentazione n. 22](#)
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Elementi di documentazione n. 23](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Nota di lettura n. 85](#)
A.S. 1880: "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"
- " [Nota breve n. 12](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2015 dell'Italia
- [Elementi di documentazione n. 24](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (**Atto del Governo n. 164**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>